



Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza sui fondi propri del 1° giugno 2012¹ è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

² Coprono i rischi di credito, i rischi di mercato e i rischi operativi con fondi propri.

Art. 2 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

¹ La presente ordinanza disciplina:

- c. la ripartizione dei rischi, segnatamente i limiti superiori per i grandi rischi e il trattamento di posizioni interne al gruppo;

² *Abrogato*

Art. 4 cpv. 1 lett. d^{bis}, f–h nonché cpv. 2

Nella presente ordinanza s'intende per:

- d^{bis}. *strumenti partecipativi*: strumenti finanziari che, indipendentemente dal diritto di voto, presentano un legame giuridico o economico diretto o indiretto con il patrimonio o i proventi di una società, compresi i titoli di partecipazione;
- f. *approccio basato sulla deduzione corrispondente*: la procedura designata con la denominazione «corresponding deduction approach» ai numeri 30.21,

¹ RS 952.03

30.26 e 30.30 dello standard minimo di Basilea per la definizione del capitale (CAP)²;

f^{bis}. *strumento basato sul tasso di interesse*: uno strumento che considera i rischi legati al tasso d'interesse come il principale fattore di rischio;

g. *strumento qualificato basato sul tasso di interesse*: uno strumento basato sul tasso di interesse:

1. con almeno due rating esterni delle classi di rating 1–4 di una delle agenzie di rating riconosciute dalla FINMA secondo l'articolo 6,
2. con un rating esterno delle classi di rating 1–4 di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6, sempreché non sia disponibile un rating di una classe peggiore di un'altra agenzia di rating riconosciuta,
3. senza rating esterno di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6, ma con una rendita alla scadenza e una durata residua paragonabili a quelle dei titoli con un rating esterno delle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell'emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente, o
4. senza rating esterno di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6, ma con un rating interno alla banca corrispondente alle classi di rating 1–4, sempreché i titoli dell'emittente siano negoziati in una borsa regolata o in un mercato nel quale almeno tre operatori principali indipendenti tra di loro effettuano di norma quotazioni quotidiane che sono pubblicate regolarmente.

h. *Abrogata*

² Quali strumenti partecipativi si intendono in particolare gli strumenti seguenti:

- a. strumenti finanziari che sono registrati come credito dopo una conversione da capitale di terzi a capitale proprio, ma che giuridicamente o economicamente continuano a essere considerati capitale proprio;
- b. strumenti finanziari che sono considerati come fondi propri di base;
- c. strumenti finanziari la cui realizzazione può essere posticipata illimitatamente dall'emittente;
- d. strumenti finanziari la cui realizzazione avviene unicamente mediante:
 1. l'alienazione degli stessi,
 2. l'alienazione dei diritti sugli strumenti finanziari interessati,
 3. la liquidazione dell'emittente;
 4. il rimborso tramite emissione di titoli di partecipazione dell'emittente, se:

² Lo standard CAP è riportato nell'allegato 1 n. 2.

- nel caso in cui il rimborso fosse obbligatorio o l'emittente optasse per il rimborso: all'atto dell'emissione di un numero variabile di titoli di partecipazione un'eventuale modifica del valore d'esposizione è analoga, comparabile e legata alla modifica del valore di un numero dato di titoli di partecipazione al capitale sociale,
- nel caso in cui il titolare dello strumento finanziario optasse per il rimborso: la FINMA ha respinto la richiesta della banca di trattarlo come un credito.

Art. 4a Standard minimi di Basilea

¹ Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigenze relative ai fondi propri e dell'obbligo di pubblicazione.

² La versione determinante degli standard minimi di Basilea è riportata nell'allegato 1.

Art. 4b Portafoglio della banca

Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio della banca:

- a. titoli di partecipazione non quotati;
- b. posizioni designate per la cartolarizzazione;
- c. immobili detenuti direttamente;
- d. crediti e impegni di credito verso piccole e medie imprese secondo l'articolo 70 capoversi 3 e 4 nonché posizioni retail secondo l'articolo 71;
- e. quote di patrimoni collettivi gestiti, salvo sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera c;
- f. fondi speculativi («hedge funds»);
- g. derivati e patrimoni collettivi gestiti che possiedono posizioni di cui alle lettere a–f quale valore di base, salvo sia soddisfatta almeno una delle condizioni di cui all'articolo 5 capoverso 3 lettera c;
- h. posizioni detenute per coprire rischi delle posizioni di cui alle lettere a–g;
- i. altre posizioni non assegnate al portafoglio di negoziazione secondo l'articolo 5.

Art. 5 Portafoglio di negoziazione

¹ È possibile assegnare posizioni al portafoglio di negoziazione solo in assenza di motivi giuridici che impediscano la negoziazione o una copertura completa della posizione.

² Le posizioni che all'atto dell'iscrizione a bilancio sono detenute per uno degli scopi seguenti devono essere assegnate al portafoglio di negoziazione, salvo si tratti di posizioni di cui all'articolo 4b:

- a. rivendita dopo un breve periodo di detenzione;

- b. sfruttamento di fluttuazioni a breve scadenza dei prezzi;
- c. realizzazione di utili di arbitraggio;
- d. copertura di rischi su posizioni detenute per gli scopi di cui alle lettere a–c.

³ Le posizioni seguenti devono essere assegnate al portafoglio di negoziazione, salvo si tratti di posizioni di cui all'articolo 4b:

- a. posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione secondo il rendiconto;
- b. posizioni market-making;
- c. quote di patrimoni collettivi gestiti che soddisfano almeno una delle condizioni seguenti:
 - 1. la banca ha conoscenza completa delle posizioni sottostanti il patrimonio e su tali posizioni dispone di informazioni sufficienti, frequenti e verificate da un terzo.
 - 2. la banca riceve i prezzi quotidiani per il patrimonio e ha accesso al mandato o alle prescrizioni legali relative alla strategia d'investimento.
- d. titoli di partecipazione quotati;
- e. operazioni pronti contro termine e posizioni analoghe attinenti alla negoziazione;
- f. derivati, compresi derivati collocati su strumenti emessi dalla banca stessa con rischi legati al credito o rischi azionari;
- g. posizioni che conducono a un credito corto netto o a una posizione in titoli di partecipazione corta netta nel portafoglio della banca;
- h. posizioni della negoziazione di correlazioni;
- i. posizioni derivanti da impegni di assunzione di operazioni di emissione di titoli per le quali si può supporre che la banca comprerà la posizione il giorno del regolamento.

⁴ Le posizioni di cui al capoverso 3 lettere a–g possono essere assegnate al portafoglio della banca in deroga al capoverso 3. Questa assegnazione richiede l'autorizzazione della FINMA. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea per i requisiti patrimoniali basati sul rischio (RBC)³.

Art. 5a Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: modifiche contabili e trasferimento interno dei rischi

¹ Una modifica contabile di posizioni tra i due portafogli richiede l'autorizzazione della FINMA.

² Se una modifica contabile comporta una riduzione dei fondi propri minimi calcolati su tutte le posizioni del portafoglio di negoziazione e del portafoglio della banca, la differenza va trattata come un supplemento sui fondi propri minimi.

⁵ Lo standard RBC è riportato nell'allegato 1 n. 3.

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per le modifiche contabili e il trasferimento interno dei rischi. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di mercato (MAR)⁴.

Art. 5b Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente

¹ Le posizioni del portafoglio di negoziazione devono essere valutate quotidianamente secondo il «fair value» e le loro oscillazioni di valore contabilizzate con incidenza sul risultato d'esercizio.

² Le posizioni del portafoglio della banca che secondo le norme in materia di rendiconto applicabili sono valutate secondo il «fair value» nonché le posizioni del portafoglio di negoziazione vanno valutate in maniera prudente e specifica per ogni posizione ai fini del calcolo delle esigenze dei fondi propri necessari.

³ Se la valutazione prudente conduce ad adeguamenti della valutazione che vanno oltre le norme in materia di rendiconto applicabili, tali adeguamenti supplementari comportano una riduzione dei fondi propri di base computabili.

⁴ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla valutazione prudente. A tale scopo essa si fonda sullo standard CAP⁵.

Art. 6 cpv. 1 lett. c, d, g e h nonché cpv. 2 e 4

¹ La FINMA può riconoscere un'agenzia di rating se:

- c. l'agenzia rende accessibili i suoi rating esterni e le informazioni su cui essi si basano;
- d. l'agenzia pubblica i suoi metodi di rating, il suo codice di condotta, l'approccio ai conflitti di interesse, i principi della retribuzione e le caratteristiche principali dei suoi rating;
- g. l'agenzia non usa rating rilasciati senza mandato per mettere sotto pressione le entità valutate affinché richiedano dei rating; e
- h. si dichiara pronta a collaborare con la FINMA, in particolare se la informa in merito a modifiche metodologiche essenziali e concede l'accesso ai suoi rating esterni ed altre informazioni rilevanti.

² La FINMA pubblica un elenco delle agenzie di rating riconosciute indicando i segmenti di mercato per i quali ha concesso il riconoscimento.

³ Se constata che un'agenzia di rating riconosciuta non adempie più le condizioni di riconoscimento, la FINMA le revoca il riconoscimento.

⁴ Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

⁵ Lo standard CAP è riportato nell'allegato 1 n. 2.

⁴ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per il riconoscimento delle agenzie di rating. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (CRE)⁶.

Art. 13 lett. c

I limiti superiori delle partecipazioni qualificate di una banca a un'impresa estranea al settore finanziario ai sensi dell'articolo 4 capoverso 4 LBCR non si applicano se:

- c. la differenza tra i limiti superiori applicabili a tali partecipazioni e i valori contabili delle partecipazioni situati al di sopra di tali limiti è ponderata al 1250 per cento.

Art. 14 cpv. 3

³ Le prove devono essere presentate alla FINMA entro sei settimane dalla fine del trimestre o del semestre.

Art. 16 cpv. 3

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea in materia di pubblicazione (DIS)⁷. La FINMA stabilisce inoltre in particolare quali informazioni devono essere pubblicate oltre al consuntivo annuale e ai bilanci intermedi e quali informazioni devono pubblicare le banche di rilevanza sistemica in merito alle esigenze di cui al titolo quinto e al loro adempimento.

Art. 20 cpv. 5

⁵ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla computabilità dei fondi propri.

Art. 21 cpv. 1 lett. e

¹ Sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria:

- e. l'utile dell'esercizio corrente previa deduzione della quota presumibile di distribuzione degli utili, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull'articolo 42 OBCR o ai sensi di uno standard internazionale riconosciuto dalla FINMA, nella misura seguente:
 1. al 100 per cento, se il conto economico è stato sottoposto a controllo sommario secondo le prescrizioni della FINMA.
 2. al 70 per cento, se il conto economico non è stato sottoposto ad alcun controllo sommario; in casi giustificati la FINMA può richiedere un attestato per il computo.

⁶ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

⁷ Lo standard DIS è riportato nell'allegato 1 n. 11.

Art. 22 cpv. 1^{bis}

^{1bis} Se i titoli di partecipazione non subiscono perdite allo stesso modo nell'ambito delle attività commerciali in corso, nei fondi propri di base di qualità primaria possono essere computati solo i titoli soggetti a perdite in via prioritaria.

Art. 27 cpv. 4^{bis} e cpv. 5

^{4bis} La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche per il computo dei fondi propri di base supplementari.

⁵ Prima dell'emissione di uno strumento di capitale la FINMA approva:

- a. l'evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3; e
- b. le condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4.

Art. 27a Verificarsi del «trigger»

Se il «trigger» si verifica in relazione a impegni di cui all'articolo 27 capoverso 3 computati quali fondi propri di base supplementari, la FINMA ordina la riduzione del credito o la conversione in fondi propri di base di qualità primaria e il relativo termine e ne determina l'importo interessato. Essa rispetta le condizioni contrattuali di emissione o di prestito nonché l'ordine di rango che ne deriva.

Art. 29 cpv. 2 e cpv. 3, secondo periodo

² La conversione in fondi di base di qualità primaria o la riduzione del credito avviene se la FINMA:

- a. constata il ricorso al sostegno delle autorità pubbliche, sempreché la conversione e la riduzione del credito diventino efficaci per gli investitori prima del ricorso al sostegno; o
- b. la ordina al fine di evitare un caso di insolvibilità.

³ ... La FINMA ordina nel singolo caso la data di cessazione del privilegio.

Art. 31 cpv. 3

³ Nelle disposizioni di esecuzione tecniche la FINMA può precisare l'attuazione delle disposizioni sulle correzioni e prevedere norme speciali per le banche che allestiscono i loro conti annuali conformemente a principi internazionali in materia di rendiconto riconosciuti.

Art. 32 Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria

¹ Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente:

- a. le perdite riportate e la perdita dell'esercizio corrente;

- b. la parte scoperta del fabbisogno necessario per rettifiche di valore e accantonamenti dell'esercizio corrente;
- c. l'avviamento («goodwill»), compreso l'avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights», *MSR*);
- d. le attività fiscali differite («Deferred Tax Assets», *DTA*) la cui realizzazione dipende dalla redditività futura, fatta salva la compensazione con passività fiscali differite secondo il capoverso 2; sono escluse dalla deduzione le attività fiscali differite dovute a differenze temporanee che sono soggette a deduzioni in base ai valori soglia di cui agli articoli 39 e 40;
- e. i ricavi provenienti dalla vendita di crediti correlati a transazioni di cartolarizzazione;
- f. i crediti iscritti a bilancio nei confronti di istituti della previdenza professionale orientati alle prestazioni, la cui deduzione deve rispettare le relative prescrizioni del CAP⁸;
- g. i propri titoli di partecipazione detenuti direttamente o indirettamente, figuranti o non figuranti nel portafoglio di negoziazione, che sono parte dei fondi propri di base di qualità primaria, per l'importo delle posizioni lunghe nette di cui all'articolo 52, sempreché tali titoli non siano già stati addebitati al conto economico;
- h. le partecipazioni qualificate al capitale di un'altra impresa attiva nel settore finanziario, sempreché questa da parte sua partecipi al capitale della banca («Reciprocal Holdings»);
- i. le deduzioni determinate dall'opzione scelta dalla banca nell'ambito delle disposizioni di consolidamento di cui agli articoli 7 capoverso 4, 8 capoversi 2 e 3 nonché 9 capoversi 1 e 3.

² Le attività fiscali differite di cui al capoverso 1 lettera d possono essere compensate nell'ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale con le passività fiscali differite, sempreché l'autorità fiscale corrispondente ammetta la compensazione.

³ Le banche che applicano l'approccio basato sul rating interno («Internal Ratings-based Approach», IRB; art. 77) oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1 devono dedurre l'importo delle perdite previste computate secondo l'IRB che supera le rettifiche di valore secondo il CAP.

⁴ Se la FINMA non ammette una ponderazione in funzione del rischio secondo l'allegato 4 numeri 1.1 o 1.2, nel quadro del calcolo per il singolo istituto, oltre alle deduzioni di cui al capoverso 1, vanno dedotte le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, delle partecipazioni detenute direttamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento.

⁸ Lo standard CAP è riportato nell'allegato 1 n. 2.

Art. 35 Deduzioni con franchigia

¹ Nel caso di una deduzione con franchigia («Threshold Deduction») è dedotta dai fondi propri di base di qualità primaria la parte che supera i limiti 1, 2 e 3 della franchigia.

² Il limite 1 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoversi 1 e 3.

³ Il limite 2 della franchigia corrisponde al 10 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria cui sono state applicate tutte le correzioni di cui agli articoli 31 capoverso 3 e 32 capoversi 1, 3 e 4, compresa un'eventuale deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria risultante dal calcolo del limite 1 della franchigia (art. 37 cpv. 1 e 2).

⁴ Il limite 3 della franchigia va stabilito in maniera tale che tenuto conto di tutte le correzioni prudenziali, compresa la deduzione dell'importo superiore a tale limite secondo l'articolo 40 capoverso 1, l'importo residuo delle tre posizioni secondo l'articolo 38 capoverso 2 e l'articolo 39 capoverso 1 non superi il 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria.

Art. 36 cpv. 2

² Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca sotto forma di fondi propri di base supplementari o di fondi propri complementari in imprese i cui titoli di partecipazione vanno dedotti integralmente dai fondi propri di base di qualità primaria conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettere h-i e capoverso 4, si applica l'approccio di cui all'articolo 38 capoverso 1.

Art. 37 cpv. 3

³ La parte dei valori di bilancio sommati di cui al capoverso 1 che risulta inferiore al limite della franchigia è ponderata in funzione del rischio. La determinazione delle posizioni ponderate in funzione del rischio è effettuata per ogni componente del capitale proprio in base alla sua attribuzione al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione prima della deduzione.

Art. 40 cpv. 2

² Le banche devono ponderare al 250 per cento in funzione del rischio gli importi delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 inferiori al limite 3 della franchigia conformemente all'AS-BRI.

Inserire dopo il titolo del capitolo 1

Art. 40a Definizioni

¹ Il «leverage ratio» è l'indice di leva finanziaria computato secondo le prescrizioni dello standard minimo di Basilea per il leverage ratio (LEV)⁹.

² L'esposizione totale corrisponde al denominatore dell'indice di leva finanziaria. Si compone delle posizioni non ponderate.

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul LEV.

Art. 41 cpv. 2

² Sono fatte salve le esigenze particolari più elevate per le banche di rilevanza sistemica di cui al titolo quinto.

Art. 42 Fondi propri minimi

¹ Dopo le deduzioni di cui agli articoli 31–40 le banche devono detenere complessivamente i fondi propri minimi seguenti:

- a. fondi propri di base pari al 3 per cento dell'esposizione totale;
- b. fondi propri pari all'8,0 per cento dell'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l'articolo 42a;

² La banca deve informare la FINMA e la società di audit non appena non dispone più dei fondi propri minimi conformemente al capoverso 1.

³ Se la banca non dispone dei fondi propri minimi di cui al capoverso 1, le norme in materia di fondi propri sono considerate non adempiute ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LBCR.

Art. 42a Insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio

L'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio è composto:

- a. dalle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito (art. 49);
- b. dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato (art. 81–88), moltiplicati per 12,5;
- c. dai fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi moltiplicati per 12,5 (art. 89–94).

Art. 42b Qualità del capitale dei fondi propri minimi secondo l'articolo 42 capoverso 1 lettera b

Almeno il 4,5 per cento dell'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio deve essere coperto con fondi propri di base di qualità primaria e almeno il 6,0 per cento con fondi propri di base.

⁹ Lo standard LEV è riportato nell'allegato 1 n. 7.

Art. 43 cpv. 1

¹ Le banche devono detenere durevolmente, oltre ai fondi propri minimi, un cuscinetto di fondi propri secondo le indicazioni dell'allegato 8.

Art. 44 cpv. 1, frase introduttiva

¹ La Banca nazionale svizzera può proporre al Consiglio federale di obbligare le banche a detenere in Svizzera, sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria, un cuscinetto anticiclico pari al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio, qualora ciò sia necessario per:

Art. 44a cpv. 2

² Per queste banche l'ammontare del cuscinetto anticiclico esteso corrisponde alla media ponderata dei cuscinetti anticiclici che, secondo l'elenco¹⁰ pubblicato dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, si applicano negli Stati membri nei quali i crediti determinanti della banca nei confronti del settore privato sono localizzati, ma corrisponde al massimo al 2,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio. I crediti nei confronti di banche e di enti pubblici non sono considerati crediti nei confronti del settore privato.

Art. 45a Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio da parte di banche che applicano approcci modello

¹ Le banche che applicano uno degli approcci seguenti devono altresì calcolare le posizioni ponderate in funzione del rischio seguendo gli approcci standard:

- a. l'approccio modello «Expected Positive Exposure» (approccio modello EPE) per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati e operazioni di finanziamento in titoli (art. 59 e 62 cpv. 1 lett. c);
- b. l'approccio per le cartolarizzazioni basato su rating interni (art. 59b cpv. 2 lett. b);
- c. l'approccio per le cartolarizzazioni basato sulla valutazione interna (art. 59b cpv. 2 lett. d);
- d. l'approccio modello «value at risk» per il computo delle garanzie nel caso di operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni garantite (art. 62 cpv. 3 lett. b);
- e. l'approccio per i rischi di credito basato su rating interni (IRB) (art. 77);
- f. l'approccio modello per i rischi di mercato (art. 88).

² Sono considerati approcci standard:

- a. l'approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati (art. 57);

¹⁰ www.bis.org > Committees & Associations > Basel Committee on Banking Supervision > CCyB and G-SIB buffer > Countercyclical capital buffer (CCyB).

- b. l'approccio standard per le cartolarizzazioni (art. 59b cpv. 2 lett. a) e l'approccio per le cartolarizzazioni basato sui rating esterni (art. 59b cpv. 2 lett. c) nonché la ponderazione secondo l'articolo 59b capoverso 3;
- c. l'approccio semplice per operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni garantite (art. 62 cpv. 1 lett. a) e l'approccio completo per operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni garantite con riduzioni del valore delle garanzie secondo le norme di vigilanza (art. 62 cpv. 3 lett. a);
- d. l'approccio standard internazionale per i rischi di credito (AS-BRI) (art. 63–73);
- e. gli approcci applicati ai rischi di adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli (art. 77g–77j);
- f. l'approccio standard semplice per i rischi di mercato (art. 83–86a) e l'approccio standard per i rischi di mercato (art. 87), tuttavia le banche che applicano l'approccio modello per i rischi di mercato (art. 88) devono applicare l'approccio standard per i rischi di mercato (art. 87);
- g. l'approccio standard per i rischi operativi (art. 90–94);

³Le banche di cui al capoverso 1 per calcolare l'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio devono utilizzare il maggiore dei due valori seguenti («output floor»):

- a. il valore che si ottiene calcolando le posizioni ponderate in funzione del rischio secondo gli approcci modello e standard applicati dalla banca, tenuto conto delle prescrizioni di cui all'articolo 77 capoverso 2;
- b. il valore che corrisponde al 72,5 per cento delle posizioni ponderate in funzione del rischio calcolate unicamente secondo gli approcci standard.

⁴Il capoverso 3 si applica sia a livello del singolo istituto sia a livello di gruppo o conglomerato finanziario.

Art. 46 e 47

Abrogati

Art. 47a Semplificazioni

Le banche delle categorie 4 e 5 di cui all'allegato 3 OBCR¹¹ possono chiedere alla FINMA di essere esentate dall'osservanza delle disposizioni relative ai fondi propri necessari di cui agli articoli 41–45a.

Art. 48 Definizioni: rischi di credito

¹ Si definisce come rischio di credito per la banca il pericolo di una perdita risultante dal fatto che:

- a. una controparte non ottempera ai suoi impegni contrattuali; o

¹¹ RS 952.02

- b. il valore degli strumenti finanziari emessi da un terzo diminuisce, segnatamente il valore di strumenti partecipativi, strumenti basati sul tasso di interesse o quote di patrimoni collettivi gestiti.

² Il rischio di credito della controparte indica il pericolo di inadempienza della controparte prima della liquidazione definitiva delle prestazioni legate alle operazioni seguenti:

- a. operazioni in derivati;
- b. operazioni di finanziamento in titoli;
- c. operazioni con una liquidazione di lunga durata.

³ Il rischio CVA indica il pericolo di perdite di valore di mercato per la banca risultanti da adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli («Credit Valuation Adjustment», CVA) a causa del rischio di inadempienza della controparte.

Art. 49 Posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito

¹ Le posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito sono composte da:

- a. le posizioni di quote di patrimoni collettivi gestiti nel portafoglio della banca ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte;
- b. le posizioni di cartolarizzazione ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte;
- c. i fondi propri minimi moltiplicati per 12,5 per le posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori nel portafoglio della banca e di negoziazione;
- d. le posizioni nel portafoglio della banca e di negoziazione ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte risultanti da transazioni non regolate;
- e. i fondi minimi necessari alla copertura dei rischi CVA moltiplicati per 12,5;
- f. le posizioni nel portafoglio della banca ponderate in funzione del rischio di credito e del rischio di credito della controparte, eccettuate le posizioni di cui alle lettere a–e;
- g. le posizioni nel portafoglio di negoziazione ponderate in funzione del rischio di credito della controparte, eccettuate le posizioni di cui alle lettere a–e;

² Le posizioni devono essere ponderate in funzione del rischio di credito, sempreché non sia prevista alcuna deduzione dai fondi propri ai sensi degli articoli 31–40.

³ A tal fine si considerano posizioni:

- a. i crediti, comprese le pretese da crediti di impegno non iscritte negli attivi;
- b. i crediti correlati a cartolarizzazioni;
- c. le altre operazioni fuori bilancio convertite nel loro equivalente creditizio;

- d. le operazioni in derivati convertite nel loro equivalente creditizio;
- e. le posizioni nette in strumenti partecipativi e in strumenti basati sul tasso di interesse che figurano nel portafoglio della banca;
- f. le posizioni nette in strumenti partecipativi e in strumenti basati sul tasso di interesse che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché i fondi propri minimi siano computati secondo l'articolo 83 capoverso 3;
- g. le posizioni nette in titoli propri e in partecipazioni qualificate che figurano nel portafoglio di negoziazione;
- h. le posizioni di cui all'allegato 3 numero 6.

⁴ Le posizioni di controparti associate ai sensi dell'articolo 109, non articolate per controparte, devono essere ponderate con il massimo fattore di ponderazione del rischio con il quale sono ponderate le singole controparti associate.

⁵ Per i seguenti derivati di credito le banche non devono detenere fondi propri minimi a copertura del rischio di credito della controparte:

- a. protezione del credito acquistata per una posizione del portafoglio della banca o per una posizione con rischio di credito della controparte;
- b. protezione del credito venduta sotto forma di «swap» contro il rischio di perdita del credito nel portafoglio della banca, sempreché essa sia trattata come una garanzia fornita dalla banca e l'intero importo nominale sia considerato per i rischi di credito nei fondi propri minimi.

Art. 50 Approcci per la ponderazione in funzione del rischio

¹ Il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi di credito di cui all'articolo 49 è effettuato secondo le disposizioni comuni (Art. 77a-77j) nonché secondo:

- a. l'AS-BRI (art. 63-73); o
- b. l'IRB (art. 77); o

² L'IRB e l'AS-BRI possono essere combinati.

³ L'applicazione dell'IRB esige l'autorizzazione della FINMA.

⁴ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative ai rischi di credito. A tale scopo essa si fonda sul CRE¹².

Art. 53 Posizioni in operazioni fuori bilancio

¹ Le operazioni fuori bilancio devono essere convertite nel loro equivalente creditizio tramite i fattori di conversione del credito. Tale equivalente costituisce la posizione da ponderare in funzione del rischio.

² Le banche che utilizzano l'AS-BRI devono calcolare l'equivalente creditizio moltiplicando il valore nominale o il valore di cassa di una determinata operazione con il relativo fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1a.

¹² Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

³ Nel quadro dell'AS-BRI, per gli impegni vanno convertiti gli importi convenuti, ma non ancora utilizzati. Come impegni si intendono tutte le convenzioni contrattuali tra la banca e il cliente che hanno per oggetto la concessione di un credito, l'acquisto di valori patrimoniali o l'emissione di sostituti di credito qualora esse attribuiscono al cliente un diritto a una prestazione da parte della banca o l'insorgere del diritto non possa essere controllato dalla banca. Sono incluse le convenzioni che la banca può:

- a. disdire in qualsiasi momento, senza condizioni e senza preavviso;
- b. disdire se il debitore non adempie più alle condizioni previamente definite.

⁴ Se viene assunto l'impegno di fornire un'operazione fuori bilancio, le banche possono applicare il minore dei due fattori di conversione del credito applicabili.

⁵ Nel quadro dell'AS-BRI è possibile applicare un fattore di conversione del credito pari allo 0,0 per cento agli importi per gli impegni nei confronti di imprese, incluse piccole e medie imprese (PMI) di cui all'articolo 70, nei casi in cui:

- a. l'impresa è costantemente monitorata dalla banca;
- b. la banca non riceve emolumenti o provvigioni per la conclusione o il mantenimento della convenzione;
- c. l'impresa si impegna a sollecitare presso la banca ogni singolo utilizzo;
- d. a prescindere dall'adempimento o meno da parte dell'impresa delle condizioni fissate nella convenzione, la banca ha un potere decisionale illimitato in merito all'attuazione di ogni utilizzo;
- e. la banca decide in merito all'attuazione di ogni utilizzo soltanto dopo aver valutato la solvibilità dell'impresa; e
- f. la banca esegue la valutazione della solvibilità immediatamente prima dell'utilizzo.

⁶ Le banche che applicano l'IRB devono calcolare l'equivalente creditizio di impegni eventuali e di impegni irrevocabili secondo le norme dell'AS-BRI se l'IRB non contiene norme in materia.

Art. 54 Sottopartecipazioni per impegni eventuali

Gli impegni eventuali per i quali la banca ha ceduto sottopartecipazioni possono essere trattati, nei limiti della sottopartecipazione, come crediti diretti nei confronti dei rispettivi sottopartecipanti.

Art. 55

Abrogato

Art. 56 Approcci per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati e di operazioni con una liquidazione di lunga durata

¹ I derivati devono essere convertiti in equivalenti creditizi. Eventuali adeguamenti della valutazione del credito per derivati e operazioni di finanziamento in titoli vanno

dedotti dagli equivalenti creditizi. Gli equivalenti creditizi così convertiti costituiscono le posizioni da ponderare in funzione del rischio.

² Gli equivalenti creditizi si calcolano secondo uno degli approcci seguenti:

- a. l'approccio standard per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati («Standardised Approach for Measuring Counterparty Credit Risk», SA-CCR);
- b. uno degli approcci semplificati:
 1. l'approccio standard semplificato (VSA-CCR),
 2. l'approccio basato sul valore di mercato;
- c. l'approccio modello EPE.

³ L'applicazione dell'approccio modello EPE esige l'autorizzazione della FINMA.

⁴ Questi approcci di calcolo si applicano a tutti i derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o fuori borsa.

⁵ Le operazioni con una liquidazione di lunga durata sono trattate come i derivati ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi.

⁶ La FINMA può emanare disposizioni di esecuzione tecniche per il calcolo dell'equivalente creditizio in caso di compensazione legale o contrattuale ai sensi dell'articolo 61 capoverso 1 lettera a alla quale partecipano più di due parti.

Art. 57 cpv. 2

² La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 52 CRE¹³.

Art. 58 Approcci semplificati

¹ Le banche seguenti possono usare l'approccio standard semplificato o l'approccio basato sul valore di mercato ai fini del calcolo degli equivalenti creditizi di derivati:

- a. le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR¹⁴;
- b. le banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR che dispongono di posizioni non rilevanti in derivati.

² La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

Art. 59 Approccio modello EPE

¹ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per il calcolo degli equivalenti creditizi di derivati secondo l'approccio modello EPE. A tale scopo essa si fonda sul numero 53 CRE¹⁵.

¹³ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

¹⁴ RS **952.02**

¹⁵ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

² Gli equivalenti creditizi sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

Art. 59a Quote di patrimoni collettivi gestiti

¹ Per le quote di patrimoni collettivi gestiti, le posizioni di tali patrimoni da ponderare in funzione del rischio devono essere definite secondo:

- a. l'approccio «look through» (LTA);
- b. l'approccio basato su un mandato (MBA);
- c. l'approccio «fallback» (FBA);
- d. l'approccio semplificato (AS).

² Le banche seguenti possono applicare l'AS in alternativa all'FBA:

- a. le banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR¹⁶ che dispongono di posizioni non rilevanti rispetto ai patrimoni collettivi gestiti;
- b. le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR.

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 60 CRE¹⁷.

Art. 59b Crediti correlati a cartolarizzazioni

¹ Le posizioni di cartolarizzazione sono posizioni derivanti da transazioni che presentano le caratteristiche seguenti:

- a. suddividono i rischi di credito correlati a una posizione di rischio o a un pool di posizioni di rischio in parti;
- b. i pagamenti effettuati nel quadro della transazione dipendono dall'evoluzione del valore della posizione di rischio o del pool di posizioni di rischio;
- c. l'ordine delle parti determina la ripartizione delle perdite per la durata della transazione.

² Per le posizioni di cartolarizzazione, le posizioni da ponderare in funzione del rischio sono definite secondo:

- a. l'approccio standard per le cartolarizzazioni («Standardised Approach for Securitisation», SEC-SA);
- b. l'approccio per le cartolarizzazioni basato su rating interni («Internal Ratings-based Approach for Securitisation», SEC-IRB);
- c. l'approccio per le cartolarizzazioni basato su rating esterni («External Ratings-based Approach for Securitisation», SEC-ERBA);
- d. l'approccio per le cartolarizzazioni basato sulla valutazione interna («Internal Assessment Approach for Securitisation», SEC-IAA).

¹⁶ RS 952.02

¹⁷ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

³ Le posizioni di cartolarizzazione cui non è applicabile nessuno degli approcci di cui al capoverso 2 vanno ponderate al 1250 per cento.

⁴ L'applicazione dell'approccio basato sulla valutazione interna esige l'autorizzazione della FINMA.

⁵ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle cartolarizzazioni. A tale scopo essa si fonda sui numeri 40–45 CRE¹⁸.

Art. 60 Strumenti basati sul tasso di interesse e strumenti partecipativi

¹ Se gli strumenti basati sul tasso di interesse o partecipativi sono strumenti di capitale proprio di un'impresa attiva nel settore finanziario, la posizione netta va calcolata secondo l'articolo 52.

² Nel caso di strumenti basati sul tasso di interesse e strumenti partecipativi del medesimo emittente che non figurano nel portafoglio di negoziazione e presentano la medesima ponderazione di rischio, la posizione netta va calcolata secondo l'articolo 51.

³ Nel caso di posizioni che non figurano nel portafoglio di negoziazione, l'effettivo fisicamente disponibile deve essere considerato al valore contabile.

⁴ I capoversi 1 e 2 si applicano anche a strumenti basati sul tasso di interesse e strumenti partecipativi che figurano nel portafoglio di negoziazione, sempreché i fondi propri minimi siano calcolati secondo l'articolo 83 capoverso 3.

Art. 61 cpv. 1 lett. d e cpv. 3

¹ Le seguenti misure di riduzione dei rischi possono essere considerate nel calcolo delle posizioni:

d. le garanzie finanziarie.

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle misure di riduzione dei rischi. A tale scopo essa si fonda sul CRE¹⁹. Essa stabilisce gli indici principali.

Art. 62 Operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni collateralizzate

¹ Nel caso di operazioni di finanziamento in titoli e altre transazioni garantite da garanzie finanziarie, per il calcolo delle posizioni la banca può decidere di tenere conto di tali garanzie secondo:

- a. l'approccio semplice;
- b. l'approccio completo;
- c. l'approccio modello EPE.

² Secondo l'approccio semplice le quote collateralizzate delle posizioni sono assegnate alla classe di posizione del garante.

¹⁸ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

¹⁹ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

³ Secondo l'approccio completo la posizione è compensata con la quota di posizione collateralizzata. La posizione netta permane nella classe di posizione iniziale. Alla quota di posizione collateralizzata si applicano:

- a. riduzioni del valore delle garanzie secondo le norme di vigilanza; o
- b. l'approccio modello «value at risk».

⁴ L'applicazione dell'approccio modello «value at risk» e del modello EPE necessita dell'autorizzazione della FINMA.

⁵ In caso di applicazione dell'approccio modello EPE, gli equivalenti creditizi sono moltiplicati per il fattore EPE. La FINMA stabilisce il fattore EPE nei singoli casi. Esso è almeno pari a 1,2.

⁶ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative agli approcci secondo i paragrafi 1–5. A tale scopo essa si fonda sul CRE²⁰.

Titolo dopo l'art. 62

Sezione 3: Classi di posizione e fattori di ponderazione del rischio secondo l'AS-BRI

Art. 63 Classi di posizione

¹ Le banche che applicano l'AS-BRI ordinano le singole posizioni per classi di posizione.

² Nelle seguenti classi di posizione è possibile applicare rating esterni per ponderare in funzione del rischio le singole posizioni:

- a. governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali;
- b. enti di diritto pubblico;
- c. banche multilaterali di sviluppo;
- d. banche;
- e. istituzioni comuni;
- f. imprese;
- g. finanziamenti speciali;
- h. titoli di credito esteri coperti.

³ Nelle seguenti classi di posizione non possono essere applicati rating esterni:

- a. posizioni retail;
- b. obbligazioni fondiarie svizzere;
- c. posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare;
- d. posizioni postergate;
- e. posizioni in stato di *default*;

²⁰ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

- f. strumenti partecipativi;
- g. altre posizioni.

⁴ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alle definizioni delle classi di posizione. A tale scopo essa si fonda sul CRE²¹. La FINMA indica banche di sviluppo multilaterali cui può essere assegnato un fattore di ponderazione del rischio pari allo zero per cento.

Art. 63a Verifica della diligenza nell'utilizzo di rating esterni

¹ Se una banca applica rating esterni per posizioni delle classi di cui all'articolo 63 capoverso 2 lettere c–h, nel quadro di una verifica della diligenza deve valutare se il fattore di ponderazione del rischio applicato sia adeguato. Se la posizione ha un profilo di rischio superiore rispetto a quello risultante dal rating esterno, deve essere applicato un fattore di ponderazione del rischio di una classe di rating inferiore. Dalla verifica della diligenza non può mai risultare un fattore di ponderazione del rischio inferiore rispetto a quello del rating esterno.

² La banca può escludere posizioni non rilevanti dalla verifica della diligenza.

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul CRE²².

Art. 64 Applicazione di rating esterni

¹ Nel quadro dell'AS-BRI le banche possono applicare rating esterni di un'agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA secondo l'articolo 6 per determinare i fattori di ponderazione del rischio, sempreché queste siano riconosciute a tale scopo.

² La FINMA assegna i rating esterni a singole classi di rating. A tale scopo essa si fonda sul CRE²³.

³ Le banche devono applicare i rating esterni in base a un piano concreto e specifico per ogni istituto, che garantisca un'applicazione coerente ai fini della ponderazione e della gestione del rischio. Tale piano deve essere osservato in modo coerente.

⁴ Se una banca pondera posizioni in base a rating esterni, per la ponderazione in funzione del rischio delle sue posizioni di cui all'articolo 63 capoverso 2 deve applicare tutti i rating disponibili delle agenzie di rating scelte, sempreché i rating si riferiscano a posizioni nei segmenti di mercato riconosciuti.

⁵ Se la banca pondera le posizioni senza applicare rating esterni o se per ponderare una posizione in funzione del rischio non esistono rating di un'agenzia di rating scelta dalla banca, devono essere applicati i fattori di ponderazione della classe «senza rating».

⁶ Se esistono due o più rating con diversi fattori di ponderazione del rischio, devono essere scelti i rating che corrispondono ai due fattori di ponderazione del rischio più bassi, applicando poi il più elevato dei due.

²¹ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

²² Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

²³ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

⁷ I rating esterni rilasciati per singole imprese appartenenti a un gruppo non possono essere applicati per determinare il fattore di ponderazione del rischio di altre imprese dello stesso gruppo.

Art. 64a Rating a breve termine

¹ Le banche possono applicare rating a breve termine per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni a breve termine nei confronti di banche e imprese.

² La FINMA assegna i rating a breve termine a quattro classi. A tale scopo essa si fonda sul CRE²⁴. Le classi di rating applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

- a. classe 1: 20 per cento;
- b. classe 2: 50 per cento;
- c. classe 3: 100 per cento;
- d. classe 4: 150 per cento.

³ Se per una posizione nei confronti di una banca il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è superiore al fattore secondo l'allegato 2 numero 4.1 per le posizioni a breve termine, per tutte le posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca deve essere applicato il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2.

⁴ Se per una posizione nei confronti di una banca il fattore di ponderazione del rischio di cui al capoverso 2 è inferiore o pari al fattore di cui all'allegato 2 numero 4.1 per le posizioni a breve termine, il fattore di cui al capoverso 2 deve essere applicato alla relativa posizione, ma non alle altre posizioni a breve termine senza rating nei confronti della banca.

⁵ Il fattore minimo di ponderazione in funzione del rischio per le posizioni senza rating nei confronti di una banca o di un'impresa è del:

- a. 100 per cento per le posizioni a breve termine, se sulla base di un rating a breve termine una posizione nei confronti della controparte ottiene o ottenesse un fattore del 50 per cento;
- b. 150 per cento per le posizioni a breve e lungo termine, se sulla base di un rating a breve termine una posizione nei confronti della controparte ottiene o ottenesse un fattore del 150 per cento.

⁶ Il fattore minimo di ponderazione in funzione del rischio di cui al capoverso 5 lettera b non si applica se la banca effettua una riduzione dei rischi secondo l'articolo 61 per le posizioni senza rating.

Art. 64b Rating relativi all'emissione e all'emittente

¹ Per le posizioni con rating relativo all'emissione rilasciato da un'agenzia di rating scelta dalla banca, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.

²⁴ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

² Per le posizioni senza rating relativo all'emissione per le quali è stato rilasciato un rating o un rating relativo all'emittente per un'altra emissione dello stesso debitore, il fattore di ponderazione del rischio è determinato da tale rating.

³ Se è stato rilasciato un rating per un'altra emissione dello stesso debitore, si applica quanto segue:

- a. se il rating è di elevata qualità può essere applicato solo per la posizione senza rating se questa è di rango pari o anteriore rispetto all'emissione provvista di rating. Se è di rango posteriore rispetto all'emissione provvista di rating, si applica il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating;
- b. se il rating non è di elevata qualità si applica per la posizione senza rating se questa è di rango pari o posteriore rispetto all'emissione provvista di rating.

⁴ Se al debitore è stato rilasciato un rating relativo all'emittente, si applica quanto segue:

- a. se il rating relativo all'emittente è di elevata qualità può essere applicato solo ai crediti di rango anteriore non collateralizzati nei confronti del debitore. Per le altre posizioni si applica il fattore di ponderazione del rischio per le posizioni senza rating;
- b. se il rating relativo all'emittente non è di elevata qualità si applica per la posizione senza rating se questa è di rango pari o posteriore rispetto ai crediti di rango anteriore non collateralizzati.

⁵ Se l'emittente ha un rating di elevata qualità applicabile solo a uno specifico tipo di credito, tale rating può essere applicato solo a posizioni senza rating appartenenti a tale tipo di credito.

⁶ Un rating di elevata qualità relativo all'emissione o all'emittente è dato se ad esso è assegnato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello che otterrebbe senza rating.

Art. 64c Rating in valuta locale ed estera

Se per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni senza rating sono considerati crediti comparabili con rating nei confronti dello stesso debitore, alle posizioni in valuta estera si applicano rating in valuta estera. I rating in valuta locale possono essere utilizzati soltanto per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni espresse in valuta locale.

Art. 65a Classificazione del rischio Paese

¹ Per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di governi centrali le banche possono applicare la classificazione del rischio Paese allestita conformemente all'«Arrangement on guidelines for officially supported export credits»²⁵ del 1° gennaio 2022 dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

²⁵ www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings.

(«Organisation for Economic Co-operation and Development», OCSE) e pubblicata²⁶ dalla stessa .

² Per le categorie di tale classificazione del rischio Paese si applicano i seguenti fattori di ponderazione del rischio:

- a. 0 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 0 e 1;
- b. 20 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 2;
- c. 50 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 3;
- d. 100 per cento per una classificazione del rischio Paese da 4 a 6;
- e. 150 per cento per una classificazione del rischio Paese pari a 7.

Art. 66 Calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio

¹ Le posizioni delle classi di cui all'articolo 63 capoverso 2 nel quadro dell'AS-BRI devono essere ponderate secondo l'allegato 2.

² Le posizioni delle classi di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettere a–e e g nel quadro dell'AS-BRI devono essere ponderate secondo l'allegato 3.

³ Le posizioni della classe di cui all'articolo 63 capoverso 3 lettera f nel quadro dell'AS-BRI devono essere ponderate secondo l'allegato 4, sempreché non siano dedotte dai fondi propri o ponderate secondo l'articolo 40 capoverso 2 al 250 per cento.

^{3bis} *Abrogato*

⁴ Le posizioni nette in strumenti basati sul tasso di interesse di cui all'articolo 60 devono essere assegnate alla classe di posizione dell'emittente e ponderate in funzione del rischio corrispondente.

⁵ Nel caso di posizioni sotto forma di strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario, la ponderazione in funzione del rischio secondo i capoversi 3 e 4 si riferisce alla parte della posizione netta di cui all'articolo 52 non dedotta dai fondi propri in base all'approccio di deduzione corrispondente (art. 33).

Art. 66a Posizioni non garantite contro il rischio di cambio nei confronti di persone fisiche

¹ Se le posizioni retail nei confronti di persone fisiche e le posizioni nei confronti di persone fisiche garantite da immobili d'abitazione non sono garantite contro il rischio di cambio e la valuta del credito è diversa dalla valuta della fonte di reddito del mutuatario del credito, il fattore di ponderazione del rischio di cui all'allegato 3 aumenta della metà. Il fattore massimo di ponderazione in funzione del rischio è del 150 per cento. I crediti lombard sono esclusi da tale aumento.

²⁶ www.oecd.org > Topics > Trade > Export credits > Arrangement and Sector Understandings > Country risk classification.

² Per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR²⁷, il capoverso 1 non si applica alle posizioni in franchi svizzeri nei confronti di mutuatari del credito con sede o domicilio in Svizzera.

Art. 67 Posizioni in valuta locale nei confronti di Stati centrali o banche centrali

Se l'autorità di vigilanza di un Paese diverso dalla Svizzera prevede per le posizioni in valuta locale nei confronti dello Stato centrale o della banca centrale di tale Paese un fattore inferiore di ponderazione in funzione del rischio rispetto a quanto previsto dall'articolo 66 capoverso 1, le banche possono ponderare tali posizioni con lo stesso fattore, sempreché queste posizioni in valuta locale di tale Paese siano rfinanziate e la vigilanza bancaria del Paese in questione sia adeguata. Tale fattore di ponderazione del rischio si applica alla quota di questa posizione rfinanziata in valuta locale.

Art. 68 Banche: assegnazione alla classe di posizione «banche» e applicazione di rating esterni

¹ Le società di intermediazione mobiliare svizzere possono essere assegnate alla classe di posizione «banche» (art. 63 cpv.2 lett. d) soltanto se gestiscono conti. Gli istituti finanziari esteri possono essere assegnati a questa classe di posizione se nello Stato di sede sottostanno a una regolamentazione e una vigilanza equivalenti a quelle applicate alle banche nello Stato di sede.

² Per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di banche non si possono applicare rating esterni basati su una garanzia di Stato implicita, ad eccezione delle banche di proprietà statale.

Art. 68a Banche: sottoclassi di posizione

¹ Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno sono assegnate alle sottoclassi di posizione A–C:

- a. sottoclasse di posizione A: banche con solvibilità elevata;
- b. sottoclasse di posizione B: banche con solvibilità media;
- c. sottoclasse di posizione C: banche con solvibilità bassa.

² L'assegnazione alla sottoclasse di posizione A implica che la banca debitrice adempia o superi le esigenze relative ai fondi propri minimi e ai cuscinetti prudenziali applicabili nello Stato di sede, ad eccezione dei fondi propri minimi o dei cuscinetti non pubblici specifici per la banca.

³ L'assegnazione alla sottoclasse di posizione B implica che la banca debitrice adempia o superi le esigenze relative ai fondi propri minimi prudenziali applicabili nello Stato di sede, ad eccezione dei cuscinetti o dei fondi propri minimi non pubblici specifici per la banca.

²⁷ RS 952.02

⁴ L'assegnazione alla sottoclasse di posizione C implica che la banca debitrice non adempia le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3.

⁵ Le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno la cui richiesta di ricorrere alle semplificazioni di cui all'articolo 47a è stata autorizzata dalla FINMA sono assegnate alle sottoclassi di posizione A–C unicamente in base alla sua solvibilità. Non si applicano le condizioni di cui ai capoversi 2–4.

Art. 69 Banche: ponderazione in funzione del rischio

¹ Se una banca assegnata alla sottoclasse di posizione A detiene fondi propri minimi sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria pari ad almeno il 14 per cento del totale delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l'articolo 42a e ad almeno il 5 per cento dell'esposizione totale secondo l'articolo 40a capoverso 2, alle posizioni nei confronti di tale banca può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento.

² Le posizioni nei confronti di una banca assegnata alle sottoclassi di posizione A–C devono essere ponderate almeno con il fattore applicabile a posizioni nei confronti dello Stato di sede di tale banca se:

- a. le posizioni nei confronti di tale banca non sono contabilizzate nella valuta locale dello Stato di sede; o
- b. le posizioni nei confronti di una succursale di tale banca non sono contabilizzate nella valuta locale della Giurisdizione in cui la succursale è attiva.

³ Il capoverso 2 non si applica a impegni eventuali infrannuali autoliquidanti attinenti al commercio derivanti dal traffico di merci.

⁴ Le banche delle categorie 4 e 5 secondo l'allegato 3 OBCR²⁸ possono rinunciare all'assegnazione a sottoclassi di posizione per le posizioni nei confronti di una banca senza rating esterno. Ciò si applica anche alle banche della categoria 3 secondo l'allegato 3 OBCR che dispongono di posizioni non rilevanti nei confronti di banche senza rating esterno. In caso di rinuncia alle sottoclassi di posizione, ai crediti con una durata originaria fino a tre mesi è assegnato un fattore di ponderazione del rischio del 35 per cento e ai crediti con una durata originaria superiore ai tre mesi un fattore del 60 per cento. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche.

Art. 70 Imprese

¹ Le posizioni nei confronti di imprese sono ponderate in funzione del rischio secondo l'allegato 2.

² Se una banca applica rating esterni per le posizioni nei confronti di banche, essa deve applicare rating esterni anche per le posizioni nei confronti di imprese.

³ Sono considerate PMI le imprese che nell'ultimo esercizio hanno generato una cifra d'affari annua consolidata pari al massimo a 75 milioni di franchi. Se la PMI appartiene a un gruppo, è determinante la cifra d'affari consolidata del gruppo. Le posizioni

nei confronti di queste imprese sono ponderate in funzione del rischio secondo l'allegato 2 numero 6.2.

⁴ Le banche delle categorie da 3 a 5 secondo l'allegato 3 OBCR²⁹ possono, in deroga al capoverso 3, classificare come PMI le imprese che dispongono al massimo di 250 collaboratori, a prescindere dalla cifra d'affari annua consolidata. Se queste imprese non dispongono di alcun rating, la ponderazione in funzione del rischio delle posizioni nei loro confronti è pari al 90 per cento.

⁵ Le posizioni nei confronti di PMI, escluse le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare, possono essere assegnate alla classe di posizione «retail» (art. 71) se soddisfano le condizioni per le posizioni retail qualificate. Sono ponderate secondo l'allegato 3 numeri 1.1 e 1.2.

Art. 70a Finanziamenti speciali: definizioni

¹ Le posizioni nei confronti di imprese, escluse le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare, sono considerate finanziamenti speciali se:

- a. si tratta di uno dei tipi di finanziamento seguenti:
 1. finanziamenti per il cui rimborso e garanzia si ricorre principalmente alle entrate del progetto finanziato (finanziamenti di progetti),
 2. finanziamenti dell'acquisto di impianti, macchinari, veicoli e altre attrezzature per il cui rimborso si ricorre ai flussi di pagamento generati da tali valori patrimoniali (finanziamenti di oggetti),
 3. crediti a breve termine per finanziamenti di scorte, giacenze o crediti relativi a materie prime negoziate in borsa per il cui rimborso si ricorre al ricavo della vendita dei beni finanziati (finanziamenti del commercio di materie prime); e
- b. è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
 1. l'impresa non dispone o dispone solo di pochi altri valori patrimoniali o attività rilevanti e per il rimborso dell'impegno dipende quindi in modo determinante dai ricavi dei valori patrimoniali da finanziare,
 2. il contratto concede alla banca ampi diritti di garanzia in merito ai valori patrimoniali e ai ricavi che ne derivano.

² Se una banca applica rating esterni per i finanziamenti speciali, possono essere applicati solo rating relativi all'emissione, ma non rating relativi all'emittente.

³ Le banche delle categorie 3–5 secondo l'allegato 3 OBCR³⁰ non devono identificare come tali le posizioni di cui al capoverso 1 lettera a numeri 2 e 3. Esse possono ponderarle in funzione del rischio applicando il fattore previsto per le posizioni nei confronti di imprese senza rating.

²⁹ RS 952.02

³⁰ RS 952.02

Art. 70b Finanziamenti speciali: ponderazione in funzione del rischio di finanziamenti di progetti

¹ Per la ponderazione in funzione del rischio di finanziamenti di progetti senza rating esterno relativo all'emissione si distingue tra una fase non operativa e una fase operativa.

² È considerata una fase operativa la fase in cui l'impresa dispone di un flusso di cassa netto positivo sufficiente a coprire gli impegni contrattuali restanti e il suo indebitamento a lungo termine è in regresso. Le altre fasi sono considerate non operative.

³ Sono considerate finanziamenti di elevata qualità di progetti le posizioni nei confronti di imprese in grado di adempiere puntualmente ai propri obblighi finanziari anche in condizioni economiche o aziendali avverse. I finanziamenti di progetti devono altresì adempiere le ulteriori esigenze di cui al numero 20.52 CRE³¹. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche in merito.

Art. 71 Posizioni retail

¹ Le posizioni retail comprendono posizioni nei confronti di persone fisiche e posizioni nei confronti di PMI secondo l'articolo 70 capoverso 5, escluse le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare.

² Le posizioni retail sono da ponderare come posizioni retail qualificate secondo l'allegato 3 numeri 1.1 e 1.2 se soddisfano i seguenti criteri:

- a. si tratta di crediti e linee di credito rinnovabili, nonché crediti personali a durata fissa e contratti di leasing come pure crediti e linee di credito nei confronti di PMI. I derivati e altri titoli non vanno classificati come posizioni retail qualificate;
- b. le posizioni retail nei confronti di una controparte ammontano complessivamente al massimo a 1,5 milioni di franchi e, non considerando le posizioni in stato di *default*, al massimo all'1 per cento di tutte le posizioni retail qualificate.

Art. 71a Obbligazioni fondiarie svizzere

Le obbligazioni fondiarie svizzere sono obbligazioni fondiarie conformemente alla legge del 25 giugno 1930³² sulle obbligazioni fondiarie. Sono ponderate secondo l'allegato 3 numero 2.

Art. 71b Titoli di credito esteri coperti

I titoli di credito esteri coperti possono essere assegnati a questa classe di posizione e ponderati secondo l'allegato 2 numero 8 solo se soddisfano le condizioni seguenti:

- a. sono emessi da una banca o un istituto ipotecario;

³¹ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

³² RS 211.423.4

- b. sottostanno a una particolare vigilanza pubblica in virtù di norme di legge a tutela dei detentori;
- c. i proventi dell'emissione dei titoli di credito devono essere investiti secondo le norme di legge in valori patrimoniali che durante l'intera durata dei titoli di credito coprano gli impegni che ne derivano e siano in primo luogo destinati al rimborso del capitale e degli interessi dovuti in caso di inadempimento dell'emittente;
- d. i valori patrimoniali utilizzati per la copertura rientrano in almeno una delle seguenti categorie:
 - 1. crediti nei confronti di governi centrali, banche centrali, organizzazioni sovranazionali, enti di diritto pubblico o banche multilaterali di sviluppo o crediti garantiti da tali organismi,
 - 2. posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili d'abitazione che adempiono le esigenze di cui all'articolo 72c capoverso 1, con una quota di finanziamento esterno massimo dell'80 per cento,
 - 3. posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili commerciali che adempiono le esigenze di cui all'articolo 72c capoverso 1, con una quota di finanziamento esterno massimo del 60 per cento,
 - 4. crediti nei confronti di banche con un fattore di ponderazione del rischio del 30 per cento al massimo o crediti garantiti da tali banche; questi crediti possono comprendere al massimo il 15 per cento dei valori patrimoniali dei titoli di credito coperti esteri emessi,
 - 5. liquidità o crediti a breve termine liquidi e garantiti che servono temporaneamente a compensare le variazioni di volume,
 - 6. derivati che servono a coprire i rischi dei titoli di credito esteri coperti;
- e. il valore nominale dei valori patrimoniali utilizzati per la copertura deve superare di almeno il 10 per cento il valore nominale dei titoli di credito esteri coperti emessi dall'istituto. Se le norme di legge di cui alla lettera b non prevedono tale sovracopertura, l'istituto deve dimostrare pubblicamente e regolarmente il rispetto di tale esigenza;
- f. la banca si procura almeno ogni sei mesi presso l'emittente dei titoli di credito esteri coperti le informazioni di cui al numero 20.37 CRE³³.

Art. 72 Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: definizioni

¹ Le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare sono posizioni coperte da immobili d'abitazione o commerciali. Le posizioni nei confronti di imprese che servono al finanziamento di mezzi di produzione e sono coperte in via

³³ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

subordinata mediante pegno immobiliare possono essere assegnate alla classe di posizione «imprese» (art. 70).

² Gli immobili d'abitazione sono immobili utilizzati interamente o prevalentemente a scopi abitativi.

³ Gli immobili d'abitazione a uso proprio sono immobili abitati dal mutuatario stesso nonché al massimo un'altra unità abitativa prevalentemente data in locazione. Gli immobili d'abitazione di proprietà di committenti di abitazioni d'utilità pubblica e gli immobili d'abitazione con un modello delle pigioni commisurate ai costi sotto il controllo statale sono considerati immobili d'abitazione a uso proprio.

⁴ Tutti gli immobili che non sono immobili d'abitazione sono considerati immobili commerciali.

⁵ Gli immobili commerciali a uso proprio sono immobili commerciali usati prevalentemente dal mutuatario stesso.

⁶ Gli immobili utilizzati sia a scopo abitativo sia commerciale sono assegnati al loro tipo di uso prevalente. Il rispettivo fattore di ponderazione del rischio per immobili a uso proprio può essere applicata solo se l'immobile è prevalentemente a uso proprio per entrambi gli scopi di utilizzo.

Art. 72a Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: quota di finanziamento esterno

¹ La quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito scoperto e tutti gli impegni di credito da un lato e il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare dall'altro.

² Per i crediti coperti da diversi pegni immobiliari, la banca determina la quota di finanziamento esterno suddividendo l'importo di credito per ogni pegno immobiliare secondo una chiave adeguata ai valori di finanziamento esterno dei diversi pegni immobiliari.

³ Nel calcolare la quota di finanziamento esterno non sono considerate le misure di riduzione dei rischi di cui all'articolo 61. Unica eccezione sono gli averi in conto costituiti in pegno ammessi per il «netting» secondo l'articolo 61 capoverso 1 lettera a che servono unicamente al rimborso del credito.

⁴ Eventuali crediti di rango pari o anteriore vanno inclusi nel calcolo della quota di finanziamento esterno.

Art. 72b Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: valore del finanziamento esterno

¹ Il valore iniziale del finanziamento esterno del pegno immobiliare è determinato alla concessione del credito e mantenuto per sette anni. Se i pegni immobiliari sono iscritti nei portafogli durante il periodo del credito, il valore iniziale del finanziamento esterno corrisponde al valore al momento dell'iscrizione nel portafoglio.

² Un aumento del valore del finanziamento esterno rispetto al valore iniziale è ammesso durante questi sette anni solo se le modifiche apportate al pegno immobiliare ne aumentano notevolmente il valore.

³ Il valore del finanziamento esterno deve essere verificato nel caso di:

- a. un evento straordinario con ripercussioni dirette sul valore del pegno immobiliare;
- b. un calo significativo dei prezzi nel mercato immobiliare.

⁴ Se la verifica secondo l'allegato 3 mostra che il valore del pegno immobiliare si è ridotto durevolmente ed è inferiore al valore del finanziamento esterno, quest'ultimo deve essere ridotto di conseguenza. La banca deve informare previamente la FINMA nel caso la riduzione interessi una quota sostanziale delle sue posizioni garantite da pegno immobiliare.

⁵ Durante i sette anni di cui al capoverso 1, un successivo aumento del valore del finanziamento esterno dopo una riduzione nel caso di cui al capoverso 3 lettera b è possibile al massimo fino al valore iniziale del finanziamento esterno.

⁶ Le banche devono garantire mediante regolamenti interni che il valore del finanziamento esterno sia stabilito secondo criteri improntati alla cautela.

⁷ La FINMA può stabilire prescrizioni in merito ai regolamenti interni.

Art. 72c Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: ponderazione in funzione del rischio

¹ Una posizione garantita direttamente o indirettamente da pegno immobiliare è ponderata nel suo insieme con il fattore di ponderazione del rischio assegnato alla quota di finanziamento esterno del pegno immobiliare secondo l'allegato 3 numero 3 se sono adempite le seguenti esigenze:

- a. gli immobili sono ultimati, salvo in caso di crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili (art. 72e);
- b. i diritti sul pegno immobiliare sono giuridicamente eseguibili in un periodo di tempo adeguato;
- c. ciascun titolare di diritti di pegno di rango anteriore, pari e posteriore può far valere l'esecuzione dei propri diritti a prescindere dagli altri e i mutuatari di rango anteriore non possono realizzare il pegno immobiliare a un prezzo che costituisca uno svantaggio per i mutuatari di rango inferiore;
- d. la sostenibilità (art. 72d) del credito e la capacità di rimborso del mutuatario sono verificate alla concessione del credito;
- e. il valore del finanziamento esterno è determinato secondo criteri improntati alla cautela secondo l'articolo 72b;
- f. le informazioni necessarie al momento della concessione del credito e a fini di monitoraggio sono opportunamente documentate.

² Per gli immobili esteri la ponderazione in funzione del rischio secondo il capoverso 1 è possibile solo se può essere garantito l'adempimento delle esigenze mediante una gestione del rischio adeguata ed equivalente a quella applicata agli immobili svizzeri.

³ Condizione per la ponderazione in funzione del rischio secondo il capoverso 1 è che l'operazione di credito della banca soddisfi le esigenze minime seguenti:

- a. il mutuatario apporta una quota minima in fondi propri adeguata per il finanziamento, che non proviene né da una costituzione in pegno né da un prelievo anticipato di cui agli articoli 30b e 30c della legge federale del 25 giugno 1982³⁴ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
- b. l'ammortamento del credito avviene in modo adeguato riguardo a durata e ammontare.

⁴ La FINMA può definire le esigenze minime.

⁵ Se le esigenze di cui ai capoversi 1–3 non sono adempiute, il fattore di ponderazione in funzione del rischio ammonta:

- a. per immobili d'abitazione o commerciali a uso proprio da parte di:
 1. persone fisiche: al 75 per cento,
 2. PMI: all'85 per cento con riserva dell'articolo 70 capoverso 4,
 3. ogni altra controparte: al fattore di ponderazione in funzione del rischio della controparte;
- b. per immobili d'abitazione o commerciali non a uso proprio: al 150 per cento.

⁶ Il fattore di ponderazione in funzione del rischio risultante dalla quota di finanziamento esterno per crediti di rango posteriore va moltiplicato per 1,25, a meno che corrisponda al fattore più basso nel singolo caso secondo l'allegato 3. Il fattore di ponderazione in funzione del rischio risultante ammonta al massimo al fattore di cui al capoverso 5.

Art. 72d Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: sostenibilità

¹ Le banche devono garantire mediante regolamenti interni che la sostenibilità dei crediti concessi sia garantita in modo durevole e sistematico. A tal fine devono basarsi su costi figurativi calcolati secondo criteri improntati alla cautela.

² La FINMA può stabilire prescrizioni in merito ai regolamenti interni.

Art. 72e Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: crediti di costruzione e crediti per terreni edificabili

¹ I crediti di costruzione sono crediti per l'urbanizzazione e la costruzione di immobili. I crediti per terreni edificabili sono crediti per l'acquisto di fondi finalizzato all'urbanizzazione e alla costruzione.

² I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per gli immobili d'abitazione a uso proprio che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 72c capoverso 1 lettere b–f sono ponderati secondo l'allegato 3 numero 3.1. Se queste esigenze non sono soddisfatte, si applica l'articolo 72c capoverso 5 lettera a.

³ I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili d'abitazione non a uso proprio sono ponderati al 100 per cento, sempreché siano adempiute le esigenze di cui all'articolo 72c capoverso 1 lettere b–f e la quota di finanziamento esterno sia al massimo del 70 per cento. In tutti gli altri casi sono ponderati al 150 per cento. Il valore sottostante la quota di finanziamento esterno corrisponde al valore del finanziamento esterno del pegno immobiliare stimato al momento dell'ultimazione.

⁴ I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili commerciali a uso proprio sono ponderati secondo l'articolo 72c capoverso 5 lettera a.

⁵ I crediti di costruzione e i crediti per terreni edificabili per immobili commerciali non a uso proprio sono ponderati al 150 per cento.

Art. 72f Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: considerazione di misure di riduzione dei rischi

¹ Le misure di riduzione dei rischi di cui all'articolo 61 possono essere considerate nel calcolo delle posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare da ponderare in funzione del rischio, sempreché non siano già state considerate nel calcolo della quota di finanziamento esterno secondo l'articolo 72a capoverso 3.

² I patrimoni previdenziali costituiti in pegno conformemente all'articolo 30b LPP³⁵ nonché all'articolo 4 dell'ordinanza del 13 novembre 1985³⁶ sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute possono essere considerati nel quadro della computabilità di cui all'articolo 61, sempreché:

- a. la costituzione in pegno sussista come copertura supplementare di un credito garantito da pegno immobiliare;
- b. l'immobile sia un immobile d'abitazione a uso proprio; e
- c. le esigenze minime di cui all'articolo 72c capoverso 3 siano adempiute.

Art. 72g Posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare: disposizioni di esecuzione tecniche

La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare. A tale scopo essa si fonda sul CRE³⁷.

³⁵ RS 831.40

³⁶ RS 831.461.3

³⁷ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

Art. 73 Rubrica e frase introduttiva

Strumenti partecipativi

Le posizioni nette in strumenti partecipativi sono ponderate secondo l'allegato 4. Sono escluse le quote di posizioni nette che:

Art. 74-76

Abrogati

Art. 77

¹ Le banche che applicano l'approccio basato sui rating interni («Internal Ratings-Based Approach», IRB) per determinare i fondi propri minimi relativi ai rischi di credito possono optare tra:

- a. l'IRB semplice («Foundation IRB», F-IRB); o
- b. l'IRB avanzato («Advanced IRB», A-IRB).

² La FINMA garantisce che l'insieme delle posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare ponderate in funzione del rischio con pegno immobiliare in Svizzera, calcolate utilizzando l'IRB, corrisponda almeno al 72,5 per cento dell'insieme calcolato secondo l'AS-BRI.

³ Per le posizioni garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare su immobili d'abitazione per le quali l'operazione di credito della banca non adempie alle esigenze minime di cui all'articolo 72c capoverso 3, si applica il fattore di ponderazione in funzione del rischio di cui all'articolo 72c capoverso 5, sempreché questo sia superiore al fattore determinato secondo l'IRB.

⁴ Per le posizioni in stato di *default* si applica il fattore di ponderazione in funzione del rischio del 100 per cento dopo aver dedotto le singole rettifiche di valore nonché gli storni parziali.

⁵ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative all'IRB. A tale scopo essa si fonda sul CRE³⁸.

⁶ In assenza di regolamentazione in ambito di IRB, si applicano per analogia le disposizioni dell'AS-BRI.

³⁸ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

Titolo dopo l'art. 77

Sezione 5: Disposizioni comuni per la ponderazione in funzione del rischio secondo l'AS-BRI e l'IRB

Art. 77a Controparti centrali e membri compensatori

¹ Gli articoli 77a–77e si applicano alle transazioni con controparti centrali di cui all'articolo 48 della legge del 19 giugno 2015³⁹ sulle infrastrutture del mercato finanziario.

² Le controparti centrali sono considerate controparti centrali qualificate se soddisfano le condizioni seguenti:

- a. dispongono di un'autorizzazione come controparte centrale per i servizi offerti;
- b. hanno sede in una Giurisdizione nella quale sottostanno a una regolamentazione e a una vigilanza adeguate;
- c. le banche dispongono delle informazioni necessarie per calcolare i loro fondi propri minimi relativi ai rischi nei confronti del fondo di garanzia secondo l'articolo 77d capoverso 2 e le autorità di vigilanza competenti verificano tali informazioni e il calcolo.

³ I membri compensatori sono i partecipanti di una controparte centrale autorizzati a subentrare quali parti in una transazione diretta con la controparte centrale, indipendentemente dal fatto che lo facciano per conto proprio o in quanto intermediari tra la controparte centrale e il cliente del membro compensatore.

⁴ I clienti dei membri compensatori sono le controparti che svolgono una transazione con una controparte centrale tramite un membro compensatore che:

- a. agisce come intermediario finanziario in base a una relazione contrattuale sia nei confronti della controparte centrale sia del cliente del membro compensatore; o
- b. garantisce l'adempimento del contratto cliente del membro compensatore nei confronti della controparte centrale.

Art. 77b Fondi propri minimi: principi per le posizioni nei confronti di controparti centrali e membri compensatori

¹ I fondi propri minimi relativi alle posizioni di una banca nei confronti di controparti centrali e membri compensatori devono essere calcolati per:

- a. posizioni derivanti da attività di negoziazione per conto proprio;
- b. posizioni derivanti da attività di negoziazione per le quali la banca garantisce al cliente del membro compensatore l'adempimento delle prestazioni della controparte centrale;
- c. rischi nei confronti del fondo di garanzia.

² Per attività di negoziazione si intendono:

³⁹ RS 958.1

- a. le operazioni in derivati;
- b. operazioni di finanziamento in titoli;
- c. operazioni con una liquidazione di lunga durata;
- d. pagamenti di margini in relazione alle operazioni di negoziazione di cui alle lettere a–c.

³ Per posizioni in relazione a operazioni di cassa si applica l'articolo 77f. Per i contributi al fondo di garanzia che coprono soltanto il rischio di liquidazione delle operazioni di cassa, si applica un fattore di ponderazione in funzione del rischio pari allo zero per cento.

⁴ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche per il calcolo dei fondi propri minimi di cui al capoverso 1 e per la gestione del rischio in relazione con le posizioni nei confronti di controparti, membri compensatori e clienti dei membri compensatori. A tale scopo essa si fonda sul CRE⁴⁰.

Art. 77c Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali non qualificate

¹ I fondi propri minimi relativi a posizioni derivanti da attività di negoziazione nei confronti di controparti centrali non qualificate si definiscono applicando l'AS-BRI.

² Per le seguenti posizioni nei confronti del fondo di garanzia si applica un fattore di ponderazione in funzione del rischio del 1250 per cento:

- a. contributi prefinanziati al fondo di garanzia;
- b. contributi o obblighi di eseguire versamenti suppletivi al fondo di garanzia da versare obbligatoriamente su richiesta.

³ Se l'impegno di cui al capoverso 2 lettera b è illimitato, la FINMA stabilisce caso per caso l'ammontare dell'impegno a cui applicare tale fattore di ponderazione del rischio.

Art. 77d Fondi propri minimi: posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate

¹ Se la banca agisce quale membro compensatore di una controparte centrale qualificata, alle posizioni derivanti da attività di negoziazione di cui all'articolo 77b capoverso 1 lettere a e b si applica un fattore di ponderazione in funzione del rischio del 2 per cento.

² I fondi propri minimi relativi ai contributi al fondo di garanzia sono calcolati secondo l'allegato 4a.

³ I fondi propri minimi di cui ai capoversi 1 e 2 corrispondono al massimo ai fondi propri minimi nei confronti di una controparte non qualificata.

⁴ Se la banca agisce quale cliente di un membro compensatore di una controparte centrale qualificata e la trasferibilità dell'attività in caso di inadempienza del membro

⁴⁰ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 n. 4.

compensatore è garantita, alle posizioni della banca derivanti da attività di negoziazione si applica un fattore di ponderazione in funzione del rischio del:

- a. 2 per cento, se queste sono coperte dal rischio di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore;
- b. 4 per cento, se queste sono coperte dal rischio di inadempienza del membro compensatore o di inadempienza degli altri clienti del membro compensatore, ma non dal rischio di inadempienza congiunta del membro compensatore e degli altri clienti del membro compensatore.

Art. 77e Fondi propri supplementari relativi a posizioni nei confronti di controparti centrali

La banca deve verificare che i fondi propri minimi di cui agli articoli 77b–77d coprano in modo adeguato i rischi delle sue posizioni nei confronti di controparti centrali. In caso contrario deve detenere fondi propri supplementari adeguati all'integrazione dei fondi propri necessari secondo gli articoli 41–45a e, se la banca è di rilevanza sistemica, secondo gli articoli 130–131b.

Art. 77f Posizioni da transazioni non regolate

¹ Le posizioni risultanti da transazioni non regolate sono posizioni che presentano un rischio di perdita consecutivo al regolamento ritardato o mancato.

² I valori positivi di rimpiazzo delle posizioni risultati da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci che sono regolate secondo il principio «fornitura contro pagamento» o «pagamento contro pagamento» tramite un sistema di esecuzione dei pagamenti o delle transazioni in valori mobiliari, ottengono un fattore di ponderazione in funzione del rischio del:

- a. 100 per cento se il termine di realizzazione convenuto è scaduto da 5–15 giorni feriali bancari;
- b. 625 per cento se il termine di realizzazione convenuto è scaduto da 16–30 giorni feriali bancari;
- c. 937,5 per cento se il termine di realizzazione convenuto è scaduto da 31–45 giorni feriali bancari;
- d. 1250 per cento se il termine di realizzazione convenuto è scaduto da 46–15 giorni feriali bancari.

³ Le posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci che sono regolate in altro modo vanno trattate come segue:

- a. la banca che ha fornito la propria prestazione tratta l'operazione come un credito fino al momento della fornitura della controprestazione. Se le posizioni non sono materiali, al posto della ponderazione in funzione del rating può essere applicato anche un fattore di ponderazione del rischio del 100 per cento;
- b. se la controprestazione non è fornita cinque giorni feriali bancari dopo la scadenza del termine di realizzazione convenuto, il valore fornito e un eventuale valore positivo di rimpiazzo sono ponderati al 1250 per cento.

⁴ Le posizioni risultanti da transazioni non regolate in valuta, in valori mobiliari e in merci con un rischio di credito della controparte devono essere trattate secondo gli articoli 56 e 62 in deroga ai capoversi 2 e 3.

Art. 77g Rischio CVA: fondi propri minimi

¹ Le banche devono coprire con fondi propri minimi il rischio CVA. La FINMA disciplina quali derivati e operazioni di finanziamento in titoli devono essere esclusi dalla copertura del rischio CVA. A tale scopo essa si fonda sul numero 50 MAR⁴¹.

² I fondi propri minimi per la copertura dei rischi CVA sono calcolati in base a uno dei seguenti approcci:

- a. approccio base per i rischi CVA;
- b. approccio semplificato per i rischi CVA;
- c. approccio avanzato per i rischi CVA.

³ Il ricorso all'approccio avanzato per il calcolo dei rischi CVA richiede l'autorizzazione della FINMA.

Art. 77h Approccio base per i rischi CVA

¹ Le banche che applicano l'approccio base per calcolare i fondi propri minimi per la copertura dei rischi CVA possono scegliere uno degli approcci seguenti:

- a. approccio base ridotto;
- b. approccio base integrale.

² La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 50 MAR⁴².

Art. 77i Approccio semplificato per i rischi CVA

¹ Le banche per le quali l'importo nominale lordo aggregato di tutti i derivati non negoziati mediante una controparte centrale ammonta al massimo a 125 miliardi di franchi svizzeri possono coprire i propri rischi CVA con il 100 per cento dei fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di credito della controparte di derivati e operazioni di finanziamento in titoli. Nel quadro dell'approccio semplificato per i rischi CVA le coperture CVA non possono essere considerate.

² L'approccio semplificato va applicato all'intero portafoglio. Non può essere combinato con l'approccio avanzato o l'approccio base, salvo per il calcolo su base consolidata di cui all'articolo 77j capoverso 2 secondo periodo.

³ La FINMA può obbligare una banca ad applicare l'approccio avanzato o l'approccio base, sempreché i rischi CVA risultanti da posizioni in derivati e operazioni di finanziamento in titoli della banca contribuiscano in maniera sostanziale al rischio complessivo della banca.

⁴¹ Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

⁴² Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

Art. 77j Approccio avanzato per i rischi CVA

¹ I fondi propri minimi per la copertura di rischi CVA in base all'approccio avanzato per i rischi CVA corrispondono alle esigenze relative ai fondi propri calcolate in base ai singoli rischi.

² L'approccio avanzato può essere combinato con l'approccio base. Per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi CVA su base consolidata è possibile anche una combinazione con l'approccio semplificato, sempreché questo venga applicato dalle società del gruppo da consolidare del settore finanziario con rischi CVA non rilevanti su base consolidata.

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 50 MAR⁴³.

Capitolo 3 (art. 78 e 79)

Abrogato

Art. 80

Abrogato

Art. 81 Definizione

È definito rischio di mercato il pericolo di perdite su posizioni iscritte o meno a bilancio consecutive a fluttuazioni del prezzo di mercato, riguardanti in particolare:

- a. interessi, incluso l'aumento del credito (rischio di tasso d'interesse);
- b. azioni (rischio azionario);
- c. valute (rischio di cambio);
- d. oro (rischio di prezzo dell'oro);
- e. metalli preziosi ad eccezione di oro, elettricità e altre materie prime (rischio di materie prime).

Art. 81a Fondi propri minimi da calcolare per i rischi di mercato

¹ Per le posizioni del portafoglio di negoziazione vanno calcolati i fondi propri minimi necessari alla copertura di tutti i rischi di mercato.

² Per le posizioni del portafoglio della banca vanno calcolati i fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di cambio, di prezzo dell'oro e di materie prime.

Art. 81b Eccezioni per il rischio di cambio

¹ Le posizioni che vanno dedotte dal calcolo dei fondi propri computabili di cui agli articoli 32–40 possono essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio.

⁴³ Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

² Possono altresì essere escluse dal calcolo dei fondi propri minimi per la copertura del rischio di cambio le posizioni contratte o mantenute per coprire interamente o parzialmente dal rischio di fluttuazioni dei corsi del cambio il rapporto dei fondi propri, dei fondi propri di base o dei fondi propri di base di qualità primaria computabili rispetto all'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio (quote di fondi propri), alle seguenti condizioni:

- a. le posizioni non derivano da attività di negoziazione (posizioni in valuta estera strutturali);
- b. l'ammontare delle posizioni escluse non può superare il valore che permette di neutralizzare la sensibilità ai corsi del cambio delle quote di fondi propri;
- c. le posizioni sono escluse dal calcolo per almeno 6 mesi;
- d. la banca disciplina la struttura e la gestione di queste posizioni in valuta estera strutturali in regolamenti interni;
- e. l'esclusione di posizioni e delle loro coperture deve essere coerente. Le posizioni escluse restano escluse per tutto il loro ciclo di vita;
- f. la banca deve poter fornire alla FINMA in qualsiasi momento un inventario completo di tutte le posizioni escluse.

³ La FINMA disciplina le esigenze relative ai regolamenti di cui al capoverso 2 lettera d emanando disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul numero 11.3 MAR⁴⁴.

Art. 81c Strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario

¹ Le posizioni dedotte dai fondi propri computabili secondo gli articoli 32–40 o ponderate al 1250 per cento ai fini del calcolo dei fondi propri minimi non possono essere considerate anche nel calcolo dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato.

² Con l'autorizzazione della FINMA, la banca può inserire nel calcolo dei fondi propri per la copertura dei rischi di mercato le posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione in strumenti di capitale proprio di imprese attive nel settore finanziario senza deduzioni secondo i valori soglia di cui all'articolo 35 capoversi 2 e 3, sempreché tale banca:

- a. sia un operatore principale attivo (*market maker*) in tali strumenti; e
- b. disponga di sistemi e controlli adeguati per la negoziazione di tali posizioni.

Art. 82 Approcci di calcolo

¹ I fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato possono essere calcolati secondo:

- a. l'approccio standard semplice per i rischi di mercato;
- b. l'approccio standard per i rischi di mercato; o
- c. l'approccio modello per i rischi di mercato.

⁴⁴ Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

² L'approccio modello per i rischi di mercato e l'approccio standard per i rischi di mercato possono essere combinati. Per il computo dei fondi propri minimi relativi ai rischi di mercato su base consolidata è possibile anche una combinazione con l'approccio standard semplice per i rischi di mercato, sempreché questo venga applicato dalle società di gruppo da consolidare del settore finanziario con rischi di mercato non rilevanti su base consolidata.

³ Per le posizioni seguenti i fondi propri minimi non possono essere calcolati secondo l'approccio modello per i rischi di mercato:

- a. cartolarizzazioni;
- b. quote di patrimoni collettivi gestiti che secondo l'articolo 5 capoverso 3 lettera c sono assegnati al portafoglio di negoziazione e dei quali non è possibile conoscere con precisione gli investimenti sottostanti.

Titolo dopo l'art. 82

Sezione 2: Approccio standard semplice per i rischi di mercato

Art. 83 Applicazione

¹ Una banca può calcolare i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi di mercato secondo l'approccio standard semplice se adempie le condizioni seguenti:

- a. non è una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale di cui all'articolo 124a capoverso 1;
- b. non si occupa di negoziazione di correlazioni;
- c. non applica l'approccio standard per i rischi di mercato (art. 87) né l'approccio modello per i rischi di mercato (art. 88);
- d. non svolge attività commerciali complesse.

² In singoli casi giustificati la FINMA può ordinare l'applicazione dell'approccio standard per i rischi di mercato (art. 87) anche se la banca adempie le condizioni di cui al capoverso 1.

³ Le banche che non detengono derivati di credito nel portafoglio di negoziazione e il cui portafoglio non supera determinati valori limite possono calcolare i fondi propri minimi per la copertura dei rischi di tasso d'interesse e dei rischi azionari di strumenti detenuti nel portafoglio di negoziazione secondo gli articoli 59a, 59b e 66–73. Esse applicano a tal fine le disposizioni dello stesso approccio previsto per la copertura dei rischi di credito, applicando un moltiplicatore di 2,5 sulle posizioni ponderate in funzione del rischio.

⁴ La FINMA stabilisce i valori limite.

Art. 83a Fondi propri minimi

¹ In base all'approccio standard semplice per i rischi di mercato, i fondi propri minimi si calcolano come segue:

- a. i fondi propri minimi prima della moltiplicazione scalare per la copertura del rischio di tasso d'interesse, azionario, di cambio, di prezzo dell'oro e di materie prime sono calcolati secondo gli articoli 84–86a;
- b. il valore di cui alla lettera a per categoria di rischio è moltiplicato per il fattore scalare della corrispondente categoria di rischio;
- c. i valori di tutte le categorie di rischio scalati secondo la lettera b sono sommati.

² Per il calcolo di cui al capoverso 1 lettera a vanno considerati per ogni categoria i i corrispondenti rischi delle opzioni.

³ Il fattore scalare ammonta per:

- a. il rischio di tasso d'interesse a 1,3;
- b. il rischio azionario a 3,5;
- c. il rischio di cambio e il rischio di prezzo dell'oro a 1,2;
- d. il rischio di materie prime a 1,9.

⁴ La FINMA disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio standard semplice per i rischi di mercato. A tale scopo essa si fonda sul MAR⁴⁵.

Titolo prima dell'art. 84

Abrogato

Art. 84 Rischi di tasso d'interesse delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione

¹ I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di tasso d'interesse specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione risultano dalla moltiplicazione dell'importo assoluto della posizione netta per emissione con le aliquote secondo l'allegato 5.

² I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di tasso d'interesse generico di tali posizioni corrispondono alla somma dei valori determinati per ogni valuta applicando il metodo delle scadenze o il metodo della durata. Tutte le valute devono essere calcolate con lo stesso metodo.

Art. 85 Rischi azionari delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione

¹ I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio azionario specifico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione ammontano all'8 per cento della somma dell'importo assoluto delle posizioni nette per emissione.

⁴⁵ Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

² I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio azionario generico delle posizioni assegnate al portafoglio di negoziazione ammontano all'8 per cento della somma dell'importo assoluto delle posizioni nette per mercato nazionale.

³ La FINMA designa gli indici principali riconosciuti per i quali fissa aliquote percentuali divergenti. A tale scopo essa si fonda sul MAR⁴⁶.

Art. 86 Rischi di cambio e rischi di prezzo dell'oro nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione

¹ I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di cambio delle posizioni assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione ammontano all'8 per cento della somma delle posizioni lunghe nette calcolata per ogni valuta estera e convertita in franchi o della somma delle posizioni corte nette calcolata analogamente. È determinante il valore più elevato.

² I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di prezzo dell'oro di queste posizioni ammontano all'8 per cento dell'importo assoluto della posizione netta convertita in franchi.

Art. 86a Rischi di materie prime nel portafoglio della banca e nel portafoglio di negoziazione

I fondi propri minimi necessari alla copertura del rischio di materie prime delle posizioni assegnate al portafoglio della banca o al portafoglio di negoziazione vanno determinati complessivamente secondo il metodo del segmento di scadenza o il metodo semplificato.

Titolo dopo l'art. 86a

Sezione 3: Approccio standard per i rischi di mercato

Art. 87

¹ Le banche che non applicano l'approccio standard semplice per i rischi di mercato né dispongono di un'autorizzazione per l'applicazione dell'approccio modello per i rischi di mercato devono calcolare i fondi propri minimi secondo l'approccio standard per i rischi di mercato.

² La FINMA disciplina le modalità di calcolo dei fondi propri minimi per la copertura dei rischi di mercato secondo l'approccio standard per i rischi di mercato. A tale scopo essa si fonda sul MAR⁴⁷.

⁴⁶ Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

⁴⁷ Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

Art. 88

¹ Chi intende applicare l'approccio modello per i rischi di mercato necessita dell'autorizzazione della FINMA.

² La FINMA disciplina le condizioni di autorizzazione e precisa le modalità di calcolo dei fondi propri minimi secondo l'approccio modello per i rischi di mercato. A tale scopo essa si fonda sul MAR⁴⁸.

³ La FINMA stabilisce caso per caso il moltiplicatore previsto nell'approccio modello per i rischi di mercato. Il moltiplicatore ammonta almeno a 1,5. Per determinarlo nel singolo caso, la FINMA tiene conto dell'adempimento delle condizioni di autorizzazione e dell'esattezza delle previsioni del modello di aggregazione del rischio specifico all'istituto.

Titolo prima dell'art. 89

Capitolo 5: Rischi operativi

Art. 89 Definizione

È definito rischio operativo il pericolo di perdite dovute all'inadeguatezza o all'inefficacia di procedure o sistemi interni, all'inefficacia di persone oppure a eventi esterni. Vi sono compresi i rischi legali, non però i rischi strategici e i rischi per la reputazione.

Art. 90 Approccio di calcolo

¹ I fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi sono calcolati secondo l'approccio standard.

² L'approccio standard si basa sugli indicatori seguenti:

- a. indicatore commerciale («Business Indicator», BI);
- b. componente dell'indicatore commerciale («Business Indicator Component», BIC);
- c. moltiplicatore delle perdite interne («Internal Loss Multiplier», ILM).

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione dei rischi operativi (OPE)⁴⁹.

Art. 91 Calcolo dei fondi propri minimi

Secondo l'approccio standard i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi risultano dalla moltiplicazione delle componenti dell'indicatore commerciale con il moltiplicatore delle perdite interne.

⁴⁸ Lo standard MAR è riportato nell'allegato 1 n. 5.

⁴⁹ Lo standard OPE è riportato nell'allegato 1 n. 6.

Titolo prima dell'art. 92

Abrogato

Art. 92 Indicatore commerciale: componenti

¹ L'indicatore commerciale corrisponde alla somma delle componenti seguenti:

- a. componente di interessi e dividendi («Interest, Leases and Dividend Component», ILDC);
- b. componente dei servizi («Services Component», SC);
- c. componente finanziaria («Financial Component», FC).

² La componente di interessi e dividendi si calcola applicando la formula riportata nell'allegato 5a e consta di:

- a. ricavi a titolo di interessi;
- b. spese a titolo di interessi;
- c. attivi fruttiferi; e
- d. ricavi da dividendi.

³ La componente dei servizi si calcola applicando la formula riportata nell'allegato 5a e consta di:

- a. ricavi delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
- b. costi delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi;
- c. altri ricavi d'esercizio; e
- d. altri costi d'esercizio.

⁴ La componente finanziaria si calcola con la formula riportata nell'allegato 5a e consta di:

- a. risultato netto del portafoglio di negoziazione; e
- b. risultato netto delle parti del portafoglio della banca rilevanti per il calcolo dei fondi propri minimi relativi ai rischi operativi.

Art. 92a Indicatore commerciale: attività non mantenute e attività acquisite di recente

¹ Le banche possono escludere dal calcolo dell'indicatore commerciale le attività commerciali non mantenute. Devono comunicare l'esclusione alla FINMA.

² Le attività commerciali acquisite di recente o generate da una fusione societaria devono essere considerate per il calcolo dell'indicatore commerciale.

Art. 92b Indicatore commerciale: principi per il calcolo

¹ Ai fini del calcolo dell'indicatore commerciale consolidato, i ricavi e i costi risultanti all'interno del gruppo finanziario soggetto all'obbligo di consolidamento sono compensati tra loro.

² L'indicatore commerciale deve essere calcolato annualmente sulla base delle informazioni disponibili a fine anno. Nei casi di cui all'articolo 92a è richiesto un nuovo calcolo infrannuale.

Art. 92c Componente dell'indicatore commerciale

La componente dell'indicatore commerciale corrisponde alla somma degli importi seguenti:

- a. 12 per cento moltiplicato per l'importo dell'indicatore commerciale fino a un massimo di 1,25 miliardi di franchi;
- b. 15 per cento moltiplicato per l'importo dell'indicatore commerciale che supera 1,25 miliardi di franchi, fino a un massimo di 37,5 miliardi di franchi;
- c. 18 per cento moltiplicato per l'importo dell'indicatore commerciale che supera 37,5 miliardi di franchi.

Art. 92d Moltiplicatore delle perdite interne

¹ Le banche con un indicatore commerciale superiore a 1,25 miliardi di franchi devono calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati sulle perdite interne. Il moltiplicatore delle perdite interne si calcola con la formula riportata nell'allegato 5a utilizzando la componente dell'indicatore commerciale e la componente di perdita («Loss Component», LC).

² Il moltiplicatore delle perdite interne deve essere calcolato annualmente sulla base delle informazioni disponibili a fine anno. Nei casi di cui all'articolo 93a capoversi 2-4 è richiesto un nuovo calcolo infrannuale.

³ I gruppi finanziari soggetti all'obbligo di consolidamento con un indicatore commerciale consolidato superiore a 1,25 miliardi di franchi devono calcolare i fondi propri minimi tenendo conto dei dati sulle perdite interne di tutte le società appartenenti al gruppo finanziario. Alle società appartenenti al gruppo finanziario che non adempiono le esigenze relative ai dati sulle perdite si applica per analogia il capoverso 5.

⁴ Per le banche con un indicatore commerciale di al massimo 1,25 miliardi di franchi il moltiplicatore delle perdite interne è pari a uno. Previa autorizzazione della FINMA, la banca può calcolare il moltiplicatore delle perdite interne sulla base dei dati sulle perdite interne. Il passaggio a un moltiplicatore delle perdite interne pari a uno è possibile dopo un termine transitorio di cinque anni. La banca deve comunicare previamente il passaggio alla FINMA.

⁵ Per le banche che calcolano il moltiplicatore delle perdite interne sulla base di dati sulle perdite interne e non adempiono le esigenze relative ai dati sulle perdite interne di cui all'articolo 93, al calcolo della componente di perdita di cui all'articolo 93a o al calcolo della perdita lorda e netta di cui all'articolo 94, il moltiplicatore delle perdite interne è pari a uno. Nel singolo caso la FINMA può richiedere l'applicazione di un moltiplicatore delle perdite interne superiore a uno.

Art. 93 Componente di perdita: esigenze relative ai dati sulle perdite interne

¹ Per calcolare la componente di perdita devono essere rilevati i dati sulle perdite che adempiono le esigenze seguenti:

- a. essi comprendono le perdite operative, incluse le perdite operative correlate ai rischi di mercato, nonché le perdite operative correlate ai rischi di credito non coperte dal calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio in relazione ai rischi di credito;
- b. coprono un periodo di dieci anni. Se una banca inizia a usare i dati sulle perdite per calcolare i fondi propri minimi, in via eccezionale basta un periodo di cinque anni, purché non siano disponibili dati di buona qualità sulle perdite che coprono un periodo di più di cinque anni;
- c. coprono tutte le attività e posizioni essenziali dell'intera banca;
- d. le perdite nette dei singoli eventi di perdita alla base dei dati sulle perdite ammontano a più di 25 000 franchi;
- e. oltre agli importi della perdita lorda, includono altre informazioni rilevanti sugli eventi di perdita con un grado di dettaglio appropriato all'ammontare della perdita lorda.

² La banca deve usare la rispettiva data di contabilizzazione delle singole perdite.

³ Nella serie di dati relativi alla perdita, le perdite causate da uno o più eventi correlati e contabilizzate nel rendiconto su più anni sono assegnate agli anni corrispondenti conformemente a tali contabilizzazioni.

⁴ La banca stabilisce processi documentati per garantire la completezza e l'esattezza dei dati sulle perdite, nonché la loro verifica periodica e indipendente.

Art. 93a Componente di perdita: calcolo

¹ La componente di perdita corrisponde alla perdita annua media della banca dovuta ai rischi operativi degli ultimi dieci anni moltiplicata per 15.

² Le perdite derivanti da attività commerciali acquisite di recente o da una fusione societaria devono essere considerate per il calcolo della componente di perdita.

³ La banca può escludere un evento di perdita superiore al 10 per cento della perdita annua media della banca dal calcolo della componente di perdita, se tale evento non è più rilevante per il profilo di rischio della banca. L'esclusione è possibile al più presto dopo tre anni. Se l'attività commerciale corrispondente non è mantenuta, un evento può essere escluso anche prima del decorrere dei tre anni.

⁴ Un'esclusione deve essere motivata in modo chiaro. La banca deve comunicare l'esclusione alla FINMA.

Art. 94 Componente di perdita: perdita lorda e netta

¹ La perdita lorda di un evento di perdita corrisponde alla perdita senza riduzione della perdita di qualsiasi tipo. La perdita netta corrisponde alla perdita risultante dopo aver

considerato qualsiasi tipo di riduzione della perdita. Gli effetti fiscali non sono considerati una riduzione della perdita.

² La banca deve essere in grado di identificare gli importi della perdita lorda, le indennità assicurative e altre riduzioni della perdita. Le riduzioni della perdita possono essere dedotte dalla perdita lorda solo a pagamento avvenuto.

³ Per la serie di dati relativi alla perdita la banca utilizza gli importi netti.

⁴ Per il calcolo della perdita lorda occorre considerare:

- a. le perdite dirette, comprese le riduzioni e le rettifiche di valore e gli accordi amichevoli in seguito al verificarsi di un rischio operativo;
- b. i costi causati dall'evento, inclusi i costi di riparazione e riacquisto, nonché le spese esterne;
- c. gli accantonamenti e le riserve per potenziali perdite operative;
- d. le perdite contabilizzate in un conto di passaggio o temporaneo; e
- e. le ripercussioni sulla contabilità finanziaria di eventi avvenuti in periodi contabili precedenti.

⁵ Per il calcolo della perdita lorda non possono essere considerati:

- a. i costi per la manutenzione generale;
- b. i costi interni ed esterni dei miglioramenti apportati all'attività commerciale dopo un evento di perdita; e
- c. i premi assicurativi.

Art. 96 cpv. 4

Concerne soltanto il testo in tedesco

Art. 97 cpv. 2 lett. a

² Questo limite massimo non si applica:

- a. alle posizioni nei confronti di banche centrali, governi centrali e organizzazioni sovranazionali;

Art. 98 Limite massimo dei grandi rischi nei confronti di banche

In deroga all'articolo 97 capoverso 1, per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all'allegato 3 OBCR⁵⁰ il limite massimo per i singoli grandi rischi nei confronti di banche e nei confronti di società di intermediazione mobiliare assegnate alla classe di posizione «banche» secondo l'articolo 68 capoverso 1, sempreché non si tratti di banche o di gruppi finanziari designati come di rilevanza sistemica secondo l'articolo 8 capoverso 3 LBCR o secondo l'articolo 136 capoverso 2 lettera b, ammonta al 100 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.

⁵⁰ RS 952.02

Art. 100 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} Per la comunicazione, la banca si basa sulla chiusura allestita conformemente alle norme della FINMA in materia di rendiconto. La FINMA disciplina le deroghe a tale principio, sempreché sia necessario per una misurazione adeguata dei grandi rischi e di altri grandi rischi di credito nel quadro della ripartizione dei rischi.

² Le comunicazioni devono essere trasmesse entro 6 settimane dalla fine del trimestre o del semestre alla società di audit ai sensi della legislazione sulle banche e alla FINMA mediante il modulo predisposto da quest'ultima.

Art. 102 Comunicazione di posizioni interne al gruppo

La banca deve redigere trimestralmente una comunicazione sulle posizioni interne al gruppo di cui all'articolo 111a e trasmetterla alla società di audit, alla FINMA nonché all'organo competente per la direzione generale, la vigilanza e il controllo, unitamente alla comunicazione sui grandi rischi esistenti secondo l'articolo 100. In questo contesto va operata una distinzione tra società del gruppo secondo il capoverso 1 e il capoverso 3 dell'articolo 111a.

Art. 106 Posizioni da transazioni non regolate

Le transazioni non regolate dopo il quinto giorno feriale bancario (art. 77f) devono essere incluse nella posizione complessiva al loro valore d'esposizione.

Art. 115 Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte

¹ I valori delle posizioni per i derivati e le operazioni con una liquidazione di lunga durata detenuti nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati in relazione al rischio di credito della controparte secondo gli articoli 57 e 58.

² Per i derivati non lineari detenuti nel portafoglio di negoziazione, nel valore della posizione deve inoltre essere calcolato il rischio di credito dei valori patrimoniali sottostanti («underlyings») ipotizzando una perdita di valore totale.

³ I valori delle posizioni per le operazioni di finanziamento in titoli detenuti nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati secondo l'approccio semplice o completo per il calcolo dei fondi propri minimi; gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sullo standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX)⁵¹.

⁵¹ Lo standard LEX è riportato nell'allegato 1 n. 8.

Art. 116 Altre posizioni in bilancio

Per le posizioni in bilancio detenute nel portafoglio della banca che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 115, è determinante il valore contabile del rendiconto. Le singole rettifiche di valore costituite per posizioni in bilancio possono essere dedotte. In alternativa la banca può utilizzare anche il valore lordo senza dedurre le singole rettifiche di valore e gli adeguamenti di valore.

Art. 117 cpv. 1

¹ Le posizioni fuori bilancio detenute nel portafoglio della banca devono essere convertite nel loro equivalente creditizio applicando il fattore di conversione del credito secondo l'allegato 1a, con un fattore di almeno 0,1. Gli accantonamenti specifici costituiti per posizioni fuori bilancio possono essere dedotti.

Art. 118 cpv. 2

² A tale scopo essa si fonda sul LEX⁵².

Art. 119 cpv. 1 lett. d nonché cpv. 3

¹ Nel calcolo delle posizioni complessive è possibile considerare:

- d. le garanzie finanziarie riconosciute secondo l'AS-BRI.

³ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo essa si fonda sul LEX⁵³.

Art. 127 cpv. 3

Abrogato

Art. 128 cpv. 2 lett. b

² I fondi propri necessari sono calcolati in base:

- b. alla quota dell'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio di cui all'articolo 42a (quota di RWA).

Art. 131a

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 136 cpv. 1, 1bis e 4

¹ In deroga all'articolo 95 capoverso 1, un grande rischio sussiste se la posizione complessiva nei confronti di una controparte o di un gruppo di controparti associate raggiunge o supera il 10 per cento dei fondi propri di base della banca computabili corretti

⁵² Lo standard LEX è riportato nell'allegato 1 n. 8.

⁵³ Lo standard LEX è riportato nell'allegato 1 n. 8.

conformemente agli articoli 31–40, non considerati per l’adempimento delle esigenze relative ai fondi supplementari in grado di assorbire le perdite.

^{1bis} Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base di cui al capoverso 1.

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni sulla ripartizione dei rischi di cui al titolo quarto.

Art. 139, 142 e 148f

Abrogati

Art. 148i

Le disposizioni transitorie relative al trattamento delle partecipazioni, emanate nel singolo caso dalla FINMA prima dell’entrata in vigore della modifica del 21 novembre 2018, prevalgono sulle disposizioni dell’articolo 32 capoverso 4 e dell’allegato 4.

Titolo dopo l’articolo 148n

Sezione 7: Disposizioni transitorie della modifica del XX

Art. 148o Soglie minime secondo gli articoli 45a capoverso 3 lettera b e 77 capoverso 2 nonché l’allegato 7 numero 2, secondo periodo

Le soglie minime secondo gli articoli 45a capoverso 3 lettera b e 77 capoverso 2 nonché l’allegato 7 numero 2, secondo periodo ammontano:

- a. dal 1° gennaio 2024: al 55 per cento;
- b. dal 1° gennaio 2025: al 60 per cento;
- c. dal 1° gennaio 2026: al 65 per cento;
- d. dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027: al 70 per cento.

Art. 148p Uso di rating esterni per posizioni ponderate in funzione del rischio nei confronti di banche

Fino al 31 dicembre 2027, per la ponderazione in funzione del rischio di posizioni nei confronti di banche possono essere usati rating esterni basati su una garanzia di Stato implicita, se non esiste alcun rating esterno corrispondente che non si basi su una garanzia di Stato implicita.

Art. 148q Ponderazione in funzione del rischio di strumenti partecipativi

¹ Il fattore di ponderazione in funzione del rischio per le posizioni secondo l’allegato 4 numero 1.3 ammonta:

- a. dal 1° luglio 2024: al 160 per cento;
- b. dal 31 dicembre 2024: al 220 per cento;

- c. dal 31 dicembre 2025: al 280 per cento;
- d. dal 31 dicembre 2026 al 30 dicembre 2027: al 340 per cento.

² Il fattore di ponderazione in funzione del rischio per le posizioni secondo l'allegato 4 numero 1.4 ammonta:

- a. dal 1° luglio 2024: al 130 per cento;
- b. dal 31 dicembre 2024: al 160 per cento;
- c. dal 31 dicembre 2025: al 190 per cento;
- d. dal 31 dicembre 2026 al 30 dicembre 2027: al 220 per cento.

Art. 148r Comunicazione di grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti

Le comunicazioni di cui agli articoli 100 capoverso 2 e 102 con giorno di riferimento entro il 31 dicembre 2025 incluso devono essere trasmesse alla Banca nazionale svizzera.

II

¹ L'ex allegato 1 diventa l'allegato 1a.

² Gli allegati 1a, 2, 3, 4, 5 e 8 sono modificati secondo la versione qui annessa.

³ Alla presente ordinanza sono aggiunti gli allegati 1, 4a e 5a secondo la versione qui annessa.

III

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

IV

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2024.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il Presidente della Confederazione,
Ignazio Cassis

Il Cancelliere federale, Walter Thurnherr

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 23 gennaio 1931⁵⁴ sull'emissione di obbligazioni fondiarie

Art. 14b Copertura minima

¹ Il valore nominale della copertura dei mutui dei membri deve sempre ammontare almeno al 115 per cento del valore nominale dei mutui delle centrali.

² Il valore della copertura dei mutui computabile tenendo conto della quota di finanziamento esterno (limiti di prestito) deve sempre ammontare almeno al 108 per cento del valore nominale dei mutui delle centrali. La FINMA può stabilire un livello minimo di copertura più elevato.

Titolo dopo l'art. 17

V. Bilancio, conto economico, rapporto di gestione e pubblicazione

Art. 21^{bis} Pubblicazione

Le centrali devono pubblicare almeno semestralmente ed entro due mesi dal giorno di riferimento del bilancio intermedio le seguenti informazioni:

- a. il valore delle obbligazioni fondiarie e della copertura;
- b. la ripartizione dell'aggregato di copertura per sede e tipologia dell'immobile e in base all'entità delle singole esigenze di copertura;
- c. il prodotto degli interessi delle obbligazioni fondiarie e della copertura;
- d. il rischio di cambio;
- e. la struttura delle scadenze delle obbligazioni fondiarie e della copertura;
- f. la quota delle esigenze di copertura scadute da più di 90 giorni.

2. Ordinanza del 30 aprile 2014⁵⁵ sulle banche

⁵⁴ RS 211.423.41

⁵⁵ RS 952.02

Art. 12 cpv. 5

⁵ La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione e sui rischi.

Art. 63 cpv. 2 lett. b

² Una banca di rilevanza sistematica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LBCR:

- b. nel caso dell'articolo 42 capoverso 3 OFoP.

3. Ordinanza del 30 novembre 2012⁵⁶ sulla liquidità

Sostituzione di un'espressione

In tutta l'ordinanza «istituto finanziario ai sensi dell'allegato 1» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «istituto finanziario ai sensi dell'allegato 1a».

Art. 1a Standard minimi di Basilea

¹ Per standard minimi di Basilea si intendono i documenti del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria che la presente ordinanza dichiara determinanti, in particolare ai fini del calcolo delle esigenze in materia di liquidità.

² La versione determinante degli standard minimi di Basilea è riportata nell'allegato 1 e nell'allegato 1 dell'ordinanza del 1° giugno 2012⁵⁷ sui fondi propri (OFoP).

Art. 15a cpv. 1 lett. d ed e nonché cpv. 2 lett. a

¹ Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:

- d. titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei confronti di un governo centrale o una banca centrale, emessi dal Governo centrale interessato o dalla banca centrale nel Paese interessato o nel Paese di provenienza della banca, se il Governo centrale presenta una ponderazione del rischio superiore allo 0 per cento conformemente all'allegato 2 numero 1.1 dell'ordinanza del 1° giugno 2012⁵⁸ sui fondi propri (OFoP); nonché
- e. titoli negoziabili che rappresentano crediti in valuta estera nei confronti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera (BNS) fino a concorrenza del deflusso netto di fondi dovuto alla situazione di stress, nella valuta estera in cui si presenta il rischio di liquidità; questo vale anche se per la Svizzera la

⁵⁶ RS **952.06**

⁵⁷ RS **952.03**

⁵⁸ RS **952.03**

ponderazione del rischio supera lo 0 per cento conformemente all'allegato 2 numero 1.1 OFoP.

² I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e c^{bis} possono rientrare nella categoria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- a. presentano una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all'allegato 2 numero 1 o 3.2 OFoP.

Art. 15b cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a e b

² I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere a e a^{bis} possono rientrare nella categoria 2a solo se soddisfano le seguenti condizioni:

- a. presentano una ponderazione del rischio del 20 per cento al massimo conformemente all'allegato 2 numeri 1–3 OFoP⁵⁹.

³ I prestiti di imprese di cui al capoverso 1 lettera b e i titoli di credito coperti conformemente al capoverso 1 lettera c possono rientrare nella categoria 2a se:

- a. dispongono di un rating a lungo termine delle classi di rating 1 o 2 secondo l'allegato 2 OFoP;
- b. dispongono di un rating a breve termine della classe di rating 1 secondo l'articolo 64a capoverso 2 OFoP;

Art. 17i cpv. 3 lett. b

³ I crediti e gli impegni possono essere compensati tra loro soltanto se:

- b. le condizioni di cui al numero 30.37 dello standard minimo di Basilea per il leverage ratio (LEV) nella versione riportata nell'allegato 1 numero 7 OFoP⁶⁰ sono soddisfatte.

Art. 17j cpv. 3 e 5

³ Se sussistono accordi di compensazione tra la banca e la rispettiva controparte che soddisfano le condizioni di cui al numero 30 LEV nella versione riportata nell'allegato 1 numero 7 OFoP⁶¹, per le operazioni su derivati contemplate da questi accordi sono determinanti i valori di sostituzione netti.

⁵ Nel calcolo dei crediti da operazioni su derivati le garanzie ricevute non possono essere dedotte dall'importo del valore di sostituzione positivo, salvo se la banca ha ricevuto garanzie da margini di variazione sotto forma di attivi della categoria 1 secondo l'articolo 15a e le altre condizioni di cui al numero 30 LEV nella versione riportata nell'allegato 1 numero 7 OFoP sono soddisfatte.

⁵⁹ RS 952.03

⁶⁰ RS 952.03

⁶¹ RS 952.03

Art. 17m cpv. 2 e 3

² Il valore contabile degli attivi e delle posizioni fuori bilancio è calcolato secondo il valore esposto nella chiusura. Le correzioni di valore devono essere prese in considerazione secondo il numero 20.1 dello standard minimo di Basilea per il calcolo delle posizioni ponderate in funzione del rischio in relazione ai rischi di credito (CRE) nella versione riportata nell'allegato 1 numero 4 OFoP⁶² e secondo il capitolo 30 LEV nella versione riportata nell'allegato 1 numero 7 OFoP.

³ Nel calcolo del valore contabile di crediti ipotecari su immobili non gravati secondo l'allegato 5 numeri 5.1 e 5.1a devono essere dedotti tutti gli attivi costituiti in pegno quali garanzie per mutui in obbligazioni fondiarie secondo la LOF⁶³.

Art. 20a cpv. 4 lett. c

⁴ Il 30 per cento dell'importo ottenuto dal seguente calcolo, se positivo, è computabile come valore patrimoniale:

- c. dedotto il cinque per cento dell'esposizione totale della banca secondo l'articolo 40a capoversi 2 e 3 OFoP.

⁶² RS 952.03

⁶³ RS 211.423.4

Allegato 5 n. 5.1, 5.1a, 5.2 lett. b, 5.3, 6.1a, 6.1b e 6.2

Categorie RSF	Fattore di ponderazione (percentuale)
5.1 Crediti ipotecari non gravati su immobili d'abitazione con una quota di finanziamento esterno del 60 % al massimo e con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio del 35 % al massimo secondo l'allegato 3 numeri 3.1 e 3.2 OFoP ⁶⁴ in combinato disposto con gli articoli 66a e 72c capoverso 6 OFoP ⁶⁵	65
5.1a L'85 per cento dei crediti ipotecari non gravati su immobili d'abitazione con una quota di finanziamento esterno superiore al 60 % e con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio del 35 % al massimo secondo l'allegato 3 numero 3.1 OFoP in combinato disposto con gli articoli 66a e 72c capoverso 6 OFoP	65
5.2 Tutti i restanti depositi e prestiti non gravati:	65
b. con una ponderazione in funzione del rischio del 35 % al massimo secondo gli allegati 2 e 3 OFoP;	
5.3 Attivi gravati per un periodo inferiore a un anno che, se non fossero gravati, rientrerebbero nelle categorie RSF 5.1, 5.1a e 5.2	65
6.1a Crediti ipotecari non gravati su immobili d'abitazione con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio superiore al 35 % secondo l'allegato 3 numeri 3.1 e 3.2 OFoP in combinato disposto con gli articoli 66a e 72c capoverso 6 OFoP	85
6.1b Il 15 % dei crediti ipotecari non gravati su immobili d'abitazione con una quota di finanziamento esterno superiore al 60 % e con una durata residua pari o superiore a un anno e una ponderazione del rischio del 35 % al massimo secondo l'allegato 3 numero 3.1 OFoP in combinato disposto con gli articoli 66a e 72c capoverso 6 OFoP	85
6.2 Altri depositi e prestiti non gravati né in stato di <i>default</i> con una ponderazione del rischio superiore al 35 % secondo l'allegato 2 o 3 OFoP e con una durata residua pari o superiore a un anno, senza i depositi presso istituti finanziari e i prestiti concessi a questi ultimi	85

Allegato 1

L'ex allegato 1 diventa l'allegato 1a.

Alla OLiq è ora aggiunto l'allegato 1 secondo la versione qui annessa.

⁶⁴ RS 952.03

⁶⁵ RS 952.03

4. Ordinanza del 6 novembre 2019⁶⁶ sugli istituti finanziari

Art. 59 cpv. 1 e 3

¹ I fondi propri prescritti nell'articolo 37 LIsFI devono essere mantenuti durevolmente. Devono ammontare al massimo a 20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui ai capoversi 3 e 5.

³ Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all'articolo 34 LIsFI, per i rischi operativi derivanti da queste prestazioni essa deve detenere fondi propri supplementari pari al 15 per cento dei ricavi di tali prestazioni realizzati nei tre anni precedenti. Sono considerati soltanto gli anni in cui tali ricavi hanno un saldo positivo.

Art. 66 cpv. 5

⁵ La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sull'organizzazione.

Art. 68 cpv. 6

⁶ La FINMA disciplina le esigenze in materia di pubblicazione delle informazioni sui rischi.

5. Ordinanza del 25 novembre 2015⁶⁷ sull'infrastruttura finanziaria

Art. 48 cpv. 1, primo periodo

¹ La controparte centrale deve disporre di fondi propri pari all'8,0 per cento (fondi propri minimi) secondo l'articolo 42 capoverso 1 lettera b OFoP⁶⁸.

Art. 56 cpv. 1, primo periodo

¹ Il depositario centrale deve disporre di fondi propri pari all'8,0 per cento (fondi propri minimi) secondo l'articolo 42 capoverso 1 lettera b OFoP⁶⁹.

Art. 104 cpv. 1 lett. e

¹ Sono garanzie consentite:

- e. le azioni di un indice principale secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b OFoP⁷⁰, comprese le obbligazioni convertibili;

⁶⁶ RS 954.11

⁶⁷ RS 958.11

⁶⁸ RS 952.03

⁶⁹ RS 952.03

⁷⁰ RS 952.03

*Appendice alla modifica della OLiq
(n. III/allegato n. 3)*

*Allegato 1
(art. 1a cpv. 2)*

Standard minimi di Basilea

Consultabili su www.sif.admin.ch > Politica e strategia dei mercati finanziari > Regolamentazione dei mercati finanziari > Standard minimi di Basilea

Numero	Titolo	Data di riferimento
1.	Liquidity Coverage Ratio (LCR)	
Numero 10 LCR:	Definition and application	31 gennaio 2022
Numero 20 LCR:	Calculation	31 gennaio 2022
Numero 30 LCR:	High-quality liquid assets	31 gennaio 2022
Numero 31 LCR:	Alternative liquidity approaches	31 gennaio 2022
Numero 40 LCR:	Cash inflows and outflows	31 gennaio 2022
Numero 90 LCR:	Transition	31 gennaio 2022
Numero 99 LCR:	Application guidance	31 gennaio 2022
2.	Net stable funding ratio (NSF)	
Numero 10 NSF:	Definition and applications	31 gennaio 2022
Numero 20 NSF:	Calculation and reporting	31 gennaio 2022
Numero 30 NSF:	Available and required stable finding	31 gennaio 2022
Numero 99 NSF:	Definition and applications	31 gennaio 2022

Appendice alla modifica della OInFi
(n. III/allegato n. 5)

Allegato 4⁷¹
(art. 105 cpv. 1)

Riduzioni del valore delle garanzie

Classe di rating secondo l'allegato 2 e l'art. 64a cpv. 2 OFoP ⁷²	Durata residua	Riduzione del valore delle garanzie depositate in contanti, in %	Riduzione del valore delle garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. b, in %	Riduzione del valore delle garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. c e d, in %	Riduzione del valore delle garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. e ed f, in %	Riduzione del valore di fondi in valori mobiliari
n. d.	n. d.	0	n. d.	n. d.	15	Riduzione del valore applicabile ai valori patrimoniali investiti (media ponderata)
1 o 2 risp. 1 per titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno	n. d.	0,5	1	n. d.	
	> 1 anno e ≤ 5 anni		2	4		
	> 5 anni		4	8		
3 o 4 risp. 2 o 3 per titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno	n. d.	1	2	n. d.	
	> 1 anno e ≤ 5 anni		3	6		
	> 5 anni		6	12		
5	qualsiasi durata	n. d.	15	Non riconosciuta	n. d.	

I titoli che rientrerebbero nelle classi di rating 6 o 7 secondo l'allegato 2 OFoP in generale non sono riconosciuti come garanzie.

⁷¹ Versione secondo il n. II dell'O del 5 lug. 2017, in vigore dal 1° ago. 2017 (RU 2017 3715).

⁷² RS 952.03

Standard minimi di Basilea

Consultabili su www.sif.admin.ch > [Politica e strategia dei mercati finanziari](#) > [Regolamentazione dei mercati finanziari](#) > [Standard minimi di Basilea](#)

Numero	Titolo	Data di riferimento
1. Scope and Definitions (SCO)		
Numero 10 SCO:	Introduction	31 gennaio 2022
Numero 30 SCO:	Banking, securities and other financial subsidiaries	31 gennaio 2022
Numero 40 SCO:	Global systemically important banks	31 gennaio 2022
Numero 50 SCO:	Domestic systemically important banks	31 gennaio 2022
Numero 95 SCO:	Glossary and abbreviations	31 gennaio 2022
2. Definition of capital (CAP)		
Numero 10 CAP:	Definition of eligible capital	31 gennaio 2022
Numero 30 CAP:	Regulatory adjustments	31 gennaio 2022
Numero 50 CAP:	Prudent valuation guidance	31 gennaio 2022
Numero 90 CAP:	Transitional arrangements	31 gennaio 2022
Numero 99 CAP:	Application guidance	31 gennaio 2022
3. Risk-based capital requirements (RBC)		
Numero 20 RBC:	Calculation of minimum risk-based capital requirements	31 gennaio 2022
Numero 25 RBC:	Boundary between the banking book and the trading book	31 gennaio 2022
Numero 30 RBC:	Buffers above the regulatory minimum	31 gennaio 2022

Numero	Titolo	Data di riferimento
Numero 40 RBC:	Systemically important bank buffers	31 gennaio 2022
Numero 90 RBC:	Transitional arrangements	31 gennaio 2022
4. Calculation of RWA for credit risk (CRE)		
Numero 20 CRE:	Standardised approach: individual exposures	31 gennaio 2022
Numero 21 CRE:	Standardised approach: use of external ratings	31 gennaio 2022
Numero 22 CRE:	Standardised approach: credit risk mitigation	31 gennaio 2022
Numero 30 CRE:	IRB approach: overview and asset class definition	31 gennaio 2022
Numero 31 CRE:	IRB approach: risk weight functions	31 gennaio 2022
Numero 32 CRE:	IRB approach: risk components	31 gennaio 2022
Numero 33 CRE:	IRB approach: supervisory slotting approach for specialised lending	31 gennaio 2022
Numero 34 CRE:	IRB approach: RWA for purchased receivables	31 gennaio 2022
Numero 35 CRE:	IRB approach: treatment of expected losses and provisions	31 gennaio 2022
Numero 36 CRE:	IRB approach: minimum requirements to use IRB approach	31 gennaio 2022
Numero 40 CRE:	Securitisation: general provisions	31 gennaio 2022
Numero 41 CRE:	Securitisation: standardised approach	31 gennaio 2022
Numero 42 CRE:	Securitisation: External-ratings-based approach (SEC-EBRA)	31 gennaio 2022
Numero 43 CRE:	Securitisation: Internal assessment approach (SEC-IAA)	31 gennaio 2022
Numero 44 CRE:	Securitisation: Internal- ratings-based approach	31 gennaio 2022
Numero 45 CRE:	Securitisations of non-performing loans	31 gennaio 2022
Numero 50 CRE:	Counterparty credit risk definitions and terminology	31 gennaio 2022

Numero	Titolo	Data di riferimento
Numero 51	CRE: Counterparty credit risk overview	31 gennaio 2022
Numero 52	CRE: Standardised approach to counterparty credit risk	31 gennaio 2022
Numero 53	CRE: Internal models method for counterparty credit risk	31 gennaio 2022
Numero 54	CRE: Capital requirements for banks exposures to central counterparties	31 gennaio 2022
Numero 55	CRE: Counterparty credit risk in the trading book	31 gennaio 2022
Numero 56	CRE: Minimum haircut floors for securities financing transactions	31 gennaio 2022
Numero 60	CRE: Equity investments in funds	31 gennaio 2022
Numero 70	CRE: Capital treatment of unsettled transactions and failed trades	31 gennaio 2022
Numero 90	CRE: CRE90 Transition	31 gennaio 2022
Numero 99	CRE: Application guidance	31 gennaio 2022

5. Calculation of RWA for credit risk (MAR)

Numero 10	Market risk terminology	31 gennaio 2022
MAR:		
Numero 11	Definitions and application of market risk	31 gennaio 2022
MAR:		
Numero 12	Definition of trading book	31 gennaio 2022
MAR:		
Numero 20	Standardised approach: general provisions and structure	31 gennaio 2022
MAR:		
Numero 21	Standardised approach: sensitivities-based method	31 gennaio 2022
MAR:		
Numero 22	Standardised approach: default risk capital requirement	31 gennaio 2022
MAR:		
Numero 23	Standardised approach: residual risk add-on	31 gennaio 2022
MAR:		
Numero 30	Internal models approach: general provisions	31 gennaio 2022
MAR:		
Numero 31	Internal models approach: model requirements	31 gennaio 2022
MAR:		

Numero	Titolo	Data di riferimento
Numero 32 MAR:	Internal models approach: Backtesting and P&L attribution test requirements	31 gennaio 2022
Numero 33 MAR:	Internal models approach: capital requirements calculation	31 gennaio 2022
Numero 40 MAR:	Simplified standardised approach	31 gennaio 2022
Numero 50 MAR:	Credit valuation adjustment.	31 gennaio 2022
Numero 90 MAR:	Transitional arrangements	31 gennaio 2022
Numero 99 MAR:	Guidance on use of the internal models approach	31 gennaio 2022
6. Calculation of RWA for credit risk (OPE)		
Numero 10 OPE:	Definition and applications	31 gennaio 2022
Numero 25 OPE:	Standardised approach	31 gennaio 2022
7. Leverage ratio (LEV)		
Numero 10 LEV:	Definition and applications	31 gennaio 2022
Numero 20 LEV:	Calculation	31 gennaio 2022
Numero 30 LEV:	Exposure measurement	31 gennaio 2022
Numero 40 LEV:	Leverage ratio requirements for global systemically important banks	31 gennaio 2022
Numero 90 LEV:	Transition	31 gennaio 2022
8 Large exposure (LEX)		
Numero 10 LEX:	Definition and applications	31 gennaio 2022
Numero 20 LEX:	Requisiti	31 gennaio 2022
Numero 30 LEX:	Exposure measurement	31 gennaio 2022
Numero 40 LEX:	Large exposure rules for global systemically important banks	31 gennaio 2022

Numero	Titolo	Data di riferimento
9	Margin requirements (MGN)	
Numero 10 MGN:	Definition and applications	31 gennaio 2022
Numero 20 MGN:	Requisiti	31 gennaio 2022
Numero 90 MGN:	Transition	31 gennaio 2022
10	Supervisory review process (SRP)	
Numero 10 SRP:	Importance of supervisory review	31 gennaio 2022
Numero 20 SRP:	Four key principles	31 gennaio 2022
Numero 30 SRP:	Risk management	31 gennaio 2022
Numero 31 SRP:	Interest rate risk in the banking book	31 gennaio 2022
Numero 32 SRP:	Credit risk	31 gennaio 2022
Numero 33 SRP:	Market risk	31 gennaio 2022
Numero 35 SRP:	Compensation	31 gennaio 2022
Numero 36 SRP:	Risk data aggregation and risk reporting	31 gennaio 2022
Numero 50 SRP:	Liquidity monitoring metrics	31 gennaio 2022
Numero 90 SRP:	Transition	31 gennaio 2022
Numero 98 SRP:	Application guidance on interest rate risk in the banking book	31 gennaio 2022
Numero 99 SRP:	Application guidance	31 gennaio 2022
11.	Disclosure requirements (DIS)	
Numero 10 DIS:	Definition and application	31 gennaio 2022
Numero 20 DIS:	Overview of risk management, key prudential metrics and RWA	31 gennaio 2022

Numero	Titolo	Data di riferimento
Numero 21 DIS:	Comparison of modelled and standardised RWA	31 gennaio 2022
Numero 25 DIS:	Composition of capital and TLAC	31 gennaio 2022
Numero 26 DIS:	Capital distribution constraints	31 gennaio 2022
Numero 30 DIS:	Links between financial statements and regulatory exposures	31 gennaio 2022
Numero 31 DIS:	Asset encumbrance	31 gennaio 2022
Numero 35 DIS:	Remuneration	31 gennaio 2022
Numero 40 DIS:	Credit risk	31 gennaio 2022
Numero 42 DIS:	Counterparty credit risk	31 gennaio 2022
Numero 43 DIS:	Securitisation:	31 gennaio 2022
Numero 50 DIS:	Market risk	31 gennaio 2022
Numero 51 DIS:	Credit valuation adjustment.	31 gennaio 2022
Numero 60 DIS:	Operational risk	31 gennaio 2022
Numero 70 DIS:	Interest rate risk in the banking book	31 gennaio 2022
Numero 75 DIS:	Macroprudential supervisory misuse	31 gennaio 2022
Numero 80 DIS:	Leverage ratio	31 gennaio 2022
Numero 85 DIS:	Liquidity	31 gennaio 2022
Numero 99 DIS:	Worked examples	31 gennaio 2022
12.	Core Principles for effective banking supervision (BCP)	
Numero 01 BCP:	The core principles	31 gennaio 2022

Appendice alla modifica della OFoP
(n. II)

Allegato 1a
(art. 53 cpv. 2 e 117 cpv. 1)

Fattori di conversione del credito per operazioni fuori bilancio in caso di applicazione dell'AS-BRI

Numero	Posizioni in operazioni fuori bilancio	Fattori di conversione del credito
		AS-BRI
1.	Impegni di credito	
1.1	fissi, se non è prescritto alcun particolare fattore di conversione del credito	0,40
1.2	revocabili in ogni momento incondizionatamente e senza preavviso o revocabili qualora il debitore non adempisse più le condizioni predefinite	0,10
1.3	che soddisfano le esigenze di cui all'articolo 53 capoverso 5	
		0.00
2.	Fideiussioni degli artigiani edili per l'esecuzione di costruzioni edili in Svizzera e all'estero	0,50
3	Prestazioni autoliquidanti di garanzie derivanti dalla negoziazione di merci	
3.1	Aperture di credito autoliquidanti di breve termine derivanti dalla negoziazione di merci, come crediti documentari, garantiti dalla fornitura sottostante e con una durata iniziale inferiore a un anno	0,20

Numero	Posizioni in operazioni fuori bilancio	Fattori di conversione del credito
		AS-BRI
4.	Prestazioni di garanzie	
4.1	Impegni eventuali collegati a talune transazioni, come «performance bond», «bid bond», garanzie sui prodotti e aperture di credito «stand-by» relative a operazioni determinate	0,50
4.2	«Note Issuance Facilities» (NIFs) e «Revolving Underwriting Facilities» (RUFs)	0,50
5.	Altri impegni eventuali e altre operazioni fuori bilancio	
5.1	Sostituti diretti di credito come p. es. garanzie generali del debito, comprese le aperture di credito «stand-by» con funzione di garanzia finanziaria di prestiti e operazioni su titoli, e le accettazioni, comprese le girate aventi carattere di accettazioni	1,00
5.2	Altri impegni eventuali; essi includono segnatamente: <ul style="list-style-type: none"> - operazioni di pensionamento titoli e vendite di valori patrimoniali con possibilità di regresso, per le quali il rischio di credito permane presso la banca [numero 20.95 (2) CRE]; per la loro ponderazione in funzione del rischio è rilevante il tipo di valore patrimoniale e non la controparte; - operazioni di prestito titoli e costituzione di titoli in garanzia, in particolare nel quadro di operazioni di finanziamento tramite titoli [numero 20.95 (3) CRE]; - operazioni di acquisto di attività a termine, impegni di deposito a termine e azioni e titoli pagati solo in parte, che rappresentano impegni a utilizzo certo [numero 20.95 (4) CRE]; per la loro ponderazione in funzione del rischio è rilevante il tipo di valore patrimoniale e non la controparte. 	1,00
5.3	Altre operazioni fuori bilancio comprese le posizioni non iscritte a bilancio e non regolate	1,00

Classi di posizione secondo l'AS-BRI in caso di applicazione di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio

Numero	Classi di posizione secondo l'AS-BRI con possibilità di applicazione di rating esterni	Classi di rating								
		1	2	3	4	5	6	7	senza rating	fisse
1.	Governi centrali, banche centrali e organizzazioni sovranazionali									
1.1	Governi centrali e banche centrali	0 %	0 %	20 %	50 %	100 %	100 %	150 %	100 %	–
1.2	Confederazione Svizzera e Banca nazionale svizzera, sempreché il credito sia in valuta nazionale e sia rifinanziato in tale valuta	–	–	–	–	–	–	–	–	0 %
1.3	Banca dei regolamenti internazionali (BRI), Fondo monetario internazionale (FMI), Banca centrale europea (BCE), Unione europea (UE), Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), Meccanismo europeo di stabilità (MES)	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %
2.	Enti di diritto pubblico									
2.1	Enti di diritto pubblico	20 %	20 %	50 %	50 %	100 %	100 %	150 %	100 %	–
2.2	Cantoni senza rating	–	–	–	–	–	–	–	–	20 %

Ordinanza sui fondi propri

Nu- mero	Classi di posizione secondo l'AS-BRI con possibilità di appli- cazione di rating esterni	Classi di rating										
		1	2	3	4	5	6	7	senza rating	fisse		
2.3	Altri enti di diritto pubblico senza rating, sempre- ché abbiano il diritto di riscuotere imposte o sem- preché i loro impegni siano garantiti integralmente e illimitatamente da una collettività pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	50 %		
3	Banche multilaterali di sviluppo											
3.1	Banche multilaterali di sviluppo	20 %	20 %	30 %	50 %	100 %	100 %	150 %	50 %	-		
3.2	Determinate banche multilaterali di sviluppo desi- gnate dalla FINMA	-	-	-	-	-	-	-	-	0 %		
4.	Banche								A	B	C	
4.1	Banche, durata iniziale del credito ≤ 3 mesi, ma ≤ 6 mesi in relazione al trasporto di merci transfron- taliero	20 %	20 %	20 %	20 %	50 %	50 %	150 %	20 %	50 %	150 %	-
4.2	Banche, durata iniziale del credito >3 mesi, ma > 6 mesi in relazione al trasporto di merci transfron- taliero	20 %	20 %	30 %	50 %	100 %	100 %	150 %	40 %	75 %	150 %	-
5.	Istituzioni comuni											
5.1	Istituzioni comuni delle banche, riconosciute dalla FINMA	20 %	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %	100 %			-
5.2	Impegni di versamento nei confronti del responsa- bile della garanzia dei depositi	-	-	-	-	-	-	-	-			20 %
6	Imprese											
6.1	Imprese	20 %	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %	100 %			-
6.2	PMI	20 %	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %	85 %			-

Ordinanza sui fondi propri

Nu- mero	Classi di posizione secondo l'AS-BRI con possibilità di appli- cazione di rating esterni	Classi di rating								
		1	2	3	4	5	6	7	senza rating	fisse
7	Finanziamenti speciali	20 %	20 %	50 %	75 %	100 %	150 %	150 %		–
7.1	Finanziamenti di progetti									–
	Fase non operativa								130 %	–
	Fase operativa								100 %	–
	Finanziamenti di elevata qualità di progetti, nella fase operativa								80 %	–
7.2	Finanziamenti di oggetti								100 %	–
7.3	Finanziamenti del commercio di materie prime								100 %	–
8.	Titoli di credito esteri coperti									
8.1	Titoli di credito esteri coperti	10 %	10 %	20 %	20 %	50 %	50 %	100 %		–
8.2	Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 20 %								10 %	–
8.3	Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 30 %								15 %	–
8.4	Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 40 %								20 %	–
8.5	Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 50 %								25 %	–
8.6	Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 75 %								35 %	–
8.7	Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 100 %								50 %	–

Ordinanza sui fondi propri

Nu- mero	Classi di posizione secondo l'AS-BRI con possibilità di appli- cazione di rating esterni	Classi di rating								
		1	2	3	4	5	6	7	senza rating	fisse
8.8	Fattore di ponderazione del rischio dell'istituto emittente 150 %								100 %	-

CONSULTAZIONE

Classi di posizione secondo l'AS-BRI senza applicazione di rating esterni e fattori di ponderazione del rischio

Classi di posizione secondo l'AS-BRI senza rating esterni		Fattori di ponderazione del rischio
		AS-BRI
1. Posizioni retail		
1.1	Posizioni retail qualificate	75 %
1.2	Posizioni retail qualificate derivanti da impegni relativi alle carte di credito per i quali negli ultimi 12 mesi a ogni data di rimborso prevista è stato saldato interamente l'importo dovuto, o da linee di credito che negli ultimi 12 mesi non sono state utilizzate	45 %
1.3	Altre posizioni nei confronti di persone fisiche	100 %
2. Obbligazioni fondiarie		
2.1	Obbligazioni fondiarie svizzere	10 %
3. Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare		
3.1	Immobili d'abitazione a uso proprio in Svizzera e all'estero, con una quota di finanziamento esterno:	
	fino al 50 per cento	20 %
	superiore al 50 per cento e fino al 60 per cento	25 %
	superiore al 60 per cento e fino all'80 per cento	35 %
	superiore all'80 per cento e fino al 90 per cento	45 %

Classi di posizione secondo l'AS-BRI senza rating esterni		Fattori di ponderazione del rischio
		AS-BRI
	superiore al 90 per cento e fino al 100 per cento	55 %
	superiore al 100 per cento	75 %
3.2	Altri immobili d'abitazione in Svizzera e all'estero, con una quota di finanziamento esterno:	
	fino al 50 per cento	30 %
	superiore al 50 per cento e fino al 60 per cento	35 %
	superiore al 60 per cento e fino all'80 per cento	60 %
	superiore all'80 per cento e fino al 90 per cento	75 %
	superiore al 90 per cento e fino al 100 per cento	85 %
	superiore al 100 per cento	110 %
3.3	Immobili commerciali a uso proprio in Svizzera e all'estero, con una quota di finanziamento esterno:	
	fino al 60 per cento	60 % o fattore di ponderazione del rischio della controparte, se inferiore
	superiore al 60 per cento	fattore di ponderazione del rischio della controparte
3.4	Altri immobili commerciali in Svizzera e all'estero, con una quota di finanziamento esterno:	
	fino al 60 per cento	70 %
	superiore al 60 per cento e fino all'80 per cento	100 %
	superiore all'80 per cento	115 %

Classi di posizione secondo l'AS-BRI senza rating esterni		Fattori di ponderazione del rischio
		AS-BRI
4. Posizioni postergate		150 %
5. Posizioni in stato di default		
5.1	Posizioni di cui al numero 3.1 corrette in funzione delle singole rettifiche di valore	100 %
5.2	Quote di posizioni non collateralizzate o non garantite, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino almeno al 20 per cento dell'importo scoperto	100 %
5.3	Quote di posizioni non collateralizzate o non garantite, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore, sempreché le singole rettifiche ammontino a meno del 20 per cento dell'importo scoperto	150 %
6. Altre posizioni		
6.1	Oro custodito in casseforti proprie o, se custodito collettivamente presso un'altra banca, coperto da corrispondenti impegni in oro di tale banca.	0 %
6.2	Saldo attivo del conto di compensazione	0 %
6.3	Liquidità che si trovano nella procedura di incasso	20 %
6.4	Liquidità, senza le posizioni di cui al numero 6.3	0 %
6.5	Importi delle tre posizioni di cui agli articoli 38 capoverso 2 e 39 capoverso 1 situate sotto il valore soglia 3	250 %
6.6	Altre posizioni	100 %

Appendice alla modifica della OFoP
(n. II)

Allegato 4
(Art. 32 cpv. 4, 66 cpv. 3, 73, 148i e 148q)

Fattori di ponderazione del rischio di titoli di partecipazione e di strumenti partecipativi secondo l'AS-BRI

Classe di posizione	Fattori di ponderazione del rischio
	AS-BRI
1.1 Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento, con sede:	in Svizzera: 250 %
	all'estero: 400 %
1.2 Nel quadro del calcolo per il singolo istituto, le posizioni lunghe nette, calcolate conformemente all'articolo 52, degli strumenti di capitale prudenziali detenuti direttamente o indirettamente in imprese attive nel settore finanziario soggette all'obbligo di consolidamento, con sede:	in Svizzera: 250 %
	all'estero: 400 %
1.3 Strumenti partecipativi di imprese non quotate in borsa detenuti ai fini della rivendita a breve termine, nonché capitale di rischio e investimenti analoghi, il cui valore oscilla e in cui si è investito in attesa di utili futuri rilevanti	400 %
1.4 Altri strumenti partecipativi	250 %
1.5 Quote degli strumenti partecipativi che superano uno dei limiti superiori di cui all'articolo 13 lettera c	1250 %

Appendice alla modifica della OFoP
(n. II)

Allegato 4a
(art. 77d cpv. 2)

Fondi propri minimi per i contribuiti al fondo di garanzia di controparti centrali qualificate

I fondi propri minimi per i contribuiti al fondo di garanzia di una banca quale membro compensatore di una controparte centrale qualificata si calcolano secondo la formula seguente:

$$\max \left(K_{CCP} \cdot \frac{DF}{DF_{CCP} + DF_{CM}} ; 8\% \cdot 2\% \cdot DF \right)$$

Legenda:

K_{CCP} indica i fondi propri minimi ipotetici della controparte centrale qualificata necessari alla copertura del rischio di credito della controparte nei confronti di tutti i membri compensatori e dei clienti dei membri compensatori;

DF_{CCP} indica i fondi propri prefinanziati della controparte centrale qualificata, come i fondi propri che contribuiscono al fondo di garanzia, utili non distribuiti che devono essere utilizzati dalla controparte centrale qualificata per sostenere le perdite dovute all'inadempimento dei membri compensatori e che sono di rango pari o posteriore rispetto ai contributi prefinanziati al fondo di garanzia dei membri compensatori;

DF_{CM} indica il totale dei contributi prefinanziati al fondo di garanzia di tutti i membri compensatori;

DF indica il contributo prefinanziato della banca al fondo di garanzia della controparte centrale qualificata;

K_{CCP} , DF_{CCP} e DF_{CM} sono calcolati dalla controparte centrale o da un'autorità competente conformemente ai numeri 54.28–54.36 CRE⁷³.

⁷³ Lo standard CRE è riportato nell'allegato 1 numero 4.

Appendice alla modifica della OFoP
(n. II)

Allegato 5
(art. 84 cpv. 1)

Aliquote per il calcolo dei fondi propri necessari alla copertura del rischio specifico degli strumenti basati sul tasso di interesse secondo l'approccio standard semplice per i rischi di mercato

Categoria	Classe di rating	Aliquota	Durata residua
Governi centrali e banche centrali	1 o 2	0,00 %	
	3 o 4	0,25 %	≤ 6 mesi
		1,00 %	> 6 mesi e ≤ 24 mesi
		1,60 %	< 24 mesi
	5 o 6	8,00 %	
7	12,00 %		
	Senza rating	8,00 %	
Strumenti qualificati basati sul tasso di interesse (art. 4 lett. g)		0,25 %	≤ 6 mesi
		1,00 %	> 6 mesi e ≤ 24 mesi
		1,60 %	> 24 mesi
Altri	5	8,00 %	
	6 o 7	12,00 %	
	Senza rating	8,00 %	

Rischi operativi: approccio di calcolo

La sopralineatura indica che la sottocomponente corrispondente deve essere calcolata come media dei tre anni precedenti. Gli importi assoluti (Ias) vanno rilevati dapprima per ogni anno singolarmente e poi calcolati come media triennale.

1. Componente di interessi e dividendi (ILDC)

$$ILDC = \min \left[\overline{Ias(ricavi a titolo di interessi - spese a titolo di interessi)}; 2.25\% \times \overline{attivi fruttiferi} \right] + \overline{ricavi da dividendi}$$

2. Componente dei servizi (SC)

$$SC = \max \left[\overline{altri ricavi d'esercizio}; \overline{altri costi d'esercizio} \right] + \max \left[\overline{ricavi delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi}; \overline{costi delle operazioni su commissioni e prestazioni di servizi} \right]$$

3. Componente finanziaria (FC)

$$FC = \overline{Ias(risultato netto del portafoglio di negoziazione)} + \overline{Ias(risultato netto del portafoglio della banca)}$$

4. Moltiplicatore delle perdite interne (ILM)

$$ILM = \ln \left(e^1 - 1 + \left(\frac{LC}{BIC} \right)^{0.8} \right)$$

*Appendice alla modifica della OFoP
(n. II)*

*Allegato 7
(art. 44 cpv. 2, 148o)*

Cuscinetto anticiclico

1. Le banche sono obbligate a detenere un cuscinetto anticiclico sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria per le posizioni di credito garantite direttamente e indirettamente da pegno immobiliare per immobili d'abitazione in Svizzera secondo l'articolo 72.
2. Il cuscinetto è pari al 2,5 per cento delle posizioni di credito di cui al numero 1 ponderate in funzione del rischio. Per le banche che applicano l'IRB per determinare i fondi propri minimi per i rischi di credito, le posizioni di credito ponderate in funzione del rischio corrispondono alle posizioni di credito ponderate secondo l'IRB, ma almeno al 72,5 per cento delle posizioni di credito ponderate secondo l'AS-BRI.

Appendice alla modifica della OFoP
(N. II)

Allegato 8
(art. 20 cpv. 4 lett. a e 43 cpv. 1)

Fondi propri minimi e cuscinetto di fondi propri

in % dell'insieme delle posizioni ponderate in funzione del rischio secondo l'articolo 42a

Categoria secondo l'allegato 3 OBCR ⁷⁴	1 e 2	3	4	5
Fondi propri minimi			8,0 %	
– di cui fondi di base di qualità primaria			4,5 %	
– di cui fondi propri di base supplementari o esigenze qualitative più elevate			1,5 %	
– di cui fondi propri complementari o esigenze qualitative più elevate			2,0 %	
Cuscinetto di fondi propri	4,8 %	4,0 %	3,2 %	2,5 %
– di cui fondi di base di qualità primaria	3,7 %	3,3 %	2,9 %	2,5 %
– di cui fondi propri di base supplementari o esigenze qualitative più elevate	0,5 %	0,3 %	0,1 %	–
– di cui fondi propri complementari o esigenze qualitative più elevate	0,6 %	0,4 %	0,2 %	–
Fondi propri minimi + cuscinetto di fondi propri	12,8 %	12,0 %	11,2 %	10,5 %